Anno 1871. R[illegible]a - Martedì, 11 Luglio Num. 187.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48

Solo Giornale, senza i Rendiconti:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono:

In Roma alla *Amministrazione* del Giornale, via dell'Archetto, n° 94;

In Firenze alla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, n° 12;

In Torino, alla medesima Tipografia, via della Corte d'Appello, n. 22.

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 295 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. La salma di Ugo Foscolo sarà depositata nel Tempio di Santa Croce di Firenze.

Art. 2. Le spese per il trasporto e la deposizione saranno sostenute dall'Erario dello Stato ed inscritte in apposito capitolo delle spese straordinarie del bilancio passivo del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 1871 e col titolo:

« Trasporto dall'Inghilterra della salma di Ugo Foscolo e sua deposizione nel tempio di Santa Croce in Firenze L. 10,000. »

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze addì 6 luglio 1871.

VITTORIO EMANUELE

G. LANZA.

QUINTINO SELLA.

CESARE CORRENTI.

Il N. 296 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il comune di Volongo passa il 1° gennaio 1872 dalla provincia di Brescia a quella di Cremona, ed è aggregato al circondario di Cremona ed al mandamento di Pescarole.

Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con speciali decreti alle disposizioni che potessero occorrere per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 6 luglio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

G. DE FALCO.

Il N. 310 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge in data 16 giugno 1871 N. 260, Serie 2ª della Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia;

Visto il Nostro decreto in data 4 dicembre 1870 sull'ordinamento delle Direzioni del Genio militare;

Sulla proposta del ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nella città di Spezia è instituita una Direzione provvisoria del Genio militare incaricata dei lavori delle fortificazioni a difesa dell'arsenale marittimo.

Tale Direzione sarà denominata:

Direzione provvisoria del Genio per le fortificazioni di Spezia,

e dipenderà dal Comando territoriale dell'Arma in Torino.

Art. 2. Il personale in ufficiali ed impiegati da assegnarsi alla suddetta Direzione provvisoria sarà tratto dagli altri uffici del Genio militare senza che occorra recare aumento alle piante numeriche stabilite coi RR. decreti in data 18 dicembre 1870 e 5 febbraio 1871.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze li 25 giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE

RICOTTI.

Il N. 314 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, numero 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze del Comune di Moneglia onde essere costituito sezione del Collegio elettorale di Levanto n.° 195, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Sestri-Levante cui fu sino ad ora unito;

Considerando che per la distanza e le difficoltà delle strade che intercedono tra detti due Comuni riesce malagevole sempre e talora quasi impossibile agli elettori di Moneglia di trasferirsi a Sestri-Levante per l'esercizio del loro diritto;

Noverandosi nel Comune stesso più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il Comune di Moneglia costituirà d'ora in poi una sezione del Collegio di Levanto n.° 195, con sede nel capoluogo del Comune stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Firenze, 6 luglio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Il N. 315 (Serie seconda) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n.° 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze del Comune di Portofino, ond'essere costituito sezione del Collegio elettorale di Rapallo, n.° 192, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Rapallo cui fu sino ad ora unito;

Considerando che per la distanza e le difficoltà delle strade per le quali si accede dall'uno all'altro dei detti Comuni, riesce sempre malagevole e talora pressochè impossibile agli elettori di Portofino di trasferirsi per l'esercizio del loro diritto a Rapallo;

Noverandosi nel Comune stesso più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Portofino costituirà d'ora in poi una sezione del Collegio di Rapallo n.° 192 con sede nel capoluogo del Comune stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 6 luglio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Il N. 316 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 23 decembre 1866, numero 3421, e la tabella *B* annessa al decreto ministeriale dello stesso giorno;

Visto il Nostro decreto 12 febbraio 1871, numero 65;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La sede dell'Agenzia delle Imposte dirette pei mandamenti di Fondi e Gaeta è stabilita in Formia a cominciare dal 1° luglio 1871.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il N. LXXV (Serie seconda, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista, per la modificazione dello statuto, la deliberazione adottata in assemblea generale del 12 marzo 1871 dagli azionisti della Società di credito anonima per azioni al portatore, sedente in Macerata sotto la denominazione di *Banco commerciale delle Marche;*

Visto lo statuto di detta Società, approvato e riformato coi Reali decreti 11 agosto 1867, numero MLCCCCXXIV, 9 luglio 1868, numero MMXXVII, e 26 settembre 1869, numero MMCCXLVII;

Visti il titolo VII, libro I, del Codice di commercio, ed i Regi decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Ai termini della citata deliberazione sociale 12 marzo 1871, gli statuti del Banco commerciale delle Marche sono riformati nel modo seguente:

L'articolo 49 è soppresso e vi è sostituito questo:

« Articolo 49. Gli utili della Società, dedotto l'interesse ai depositanti e correntisti, le spese d'amministrazione, tanto della sede centrale quanto delle succursali, stabilite con apposito preventivo dall'assemblea di anno in anno, e la quota di ammortizzazione delle spese di primo impianto, de' mobili e materiale d'ufficio, e delle spese di fabbricazione degli assegni di cassa, nella misura da stabilirsi parimenti anno per anno dall'assemblea, e dedotte le perdite verificatesi, saranno divisi nella proporzione seguente:

« 2 per cento ai fondatori della Società;

« 15 per cento al Direttore generale ed ai Direttori delle succursali in proporzione dei loro bilanci;

« 8 per cento ai Consigli di amministrazione della sede centrale e delle succursali, parimente in proporzione dei loro bilanci;

« 5 per cento al fondo di riserva;

« 70 per cento al dividendo per gli azionisti,

« Il pagamento del dividendo verrà fatto 15 giorni dopo l'approvazione del bilancio mediante lo stacco dei cuponi. »

Nell'articolo 36 è soppresso il capoverso 7 che incomincia colla parola « Stabilisce, » e che finisce colle parole « esercizio. »

È soppressa la seconda parte dell'articolo 50 che comprende due periodi, che incomincia colle parole « Se per una causa, » e che termina colle parole « quotità stabilita. »

Alle parole dell'articolo 52 « Gli interessi e dividendi » sono sostituite le parole « I dividendi. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 25 maggio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

S. M. sulla proposta del Ministro della Guerra ha fatto le seguenti disposizioni:

Con RR. decreti 2 aprile 1871:

Fracchia Giovanni Pietro, maggiore nella casa Reali invalidi e compagnie Veterani di Asti in aspettativa, collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio e per ragione d'età ed ammesso a far valere i titoli al conseguimento di pensione, a datare dal 16 di aprile 1871;

Torricella Gerolamo, luogotenente nello stato maggiore delle Piazze addetto al comando del distretto militare di Padova, id. col grado di capitano;

Ciccone Giuseppe, sottotenente nello stato maggiore delle piazze in aspettativa, collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio ed ammesso come sopra;

Medoro Giuseppe, luogotenente id. id., collocato a riposo per anzianità di servizio, ed ammesso come sopra;

Chierici Giovanni, luogotenente nel 23° reggimento di fanteria, collocato in riforma per infermità non provenienti dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli al conseguimento del trattamento che gli compete per legge a datare come sopra;

Lucifero Francesco, sottotenente nel 63° id., id. in seguito a sua domanda;

Marini Giulio, capitano di artiglieria già appartenente all'esercito pontificio, collocato a riposo ed ammesso a far valere i titoli al conseguimento di pensione a datare come sopra;

Cheynet Camillo, luogotenente id. id., id. id.

Con RR. decreti 4 aprile 1871:

Viassone Giuseppe Felice, capitano di fanteria in aspettativa, collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio e per ragione di età ed ammesso a far valere i titoli al conseguimento di pensione a datare dal 16 di aprile 1871;

Rasponi conte Paolo, maggiore nello stato maggiore delle piazze in aspettativa, id. col grado di luogotenente colonnello;

Pedron Giuseppe,

Lometti Giovanni, capitani id. id.,

Mazzetta Giuseppe, id. addetto al comando del distretto militare di Bari, id. col grado di maggiore;

Degrossi cav. Domenico, maggiore nel 61° reggimento di fanteria, collocato a riposo per anzianità di servizio e per ragione di età ed ammesso a far valere i titoli al conseguimento di pensione a datare come sopra;

Lisa Carlo, capitano nel reggimento cavalleggeri di Saluzzo, collocato a riposo per anzianità di servizio col grado di maggiore, ed ammesso come sopra;

I seguenti ufficiali, già appartenenti all'esercito pontificio, sono collocati a riposo, ed ammessi a far valere i titoli al conseguimento di pensione, a datare come sopra:

Lopez Filippo, colonnello nello stato maggiore di piazza;

Tapi conte Carlo, capitano id.;

Aretucci Pietro, id.;

Manetti Mattia, id.;

Mazzolani Camillo, luogotenente id.;

Negroni Pietro, id.;

Agnelli Gaetano, id.;

Pietramellara marchese Virginio, capitano nella fanteria di linea;

Belpasso Antonio, luogotenente id.;

Massari Paolo, capitano nei sedentari;

Lamperini Giuseppe, id.;

Toschi Luigi, luogotenente id.;

Peci Teodoro, id.;

Malpieri Giuseppe, sottotenente id.;

Orlandi Luigi, luogotenente di gendarmeria.

Con RR. decreti 19 marzo 1871:

I seguenti impiegati del Genio militare sono dispensati dallo impiego, e contemporaneamente collocati a riposo ed ammessi a far valere i titoli al conseguimento di pensione, a datare dal 1° di aprile 1871:

Racchi Gaetano, contabile di 1ª classe;

Baretti Felice Giovanni Battista, id.;

Calabrese Francesco, aiutante contabile di 1ª classe.

Martinotti Giacomo, id.;

Balbo Mossetto Pietro, aiutante contabile di 2ª classe;

Banzi Gaetano, assistente locale di 1ª cl.;

Bisotti Battista, aiutante di 1ª cl.

Con RR. decreti 12 aprile 1871:

Savi Giuseppe, guardarme nello stato maggiore delle piazze addetto al comando del distretto militare di Genova, collocato a riposo in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio e per ragione di età ed ammesso a far valere i titoli al conseguimento di pensione a datare dal 16 aprile 1871;

Bianchino Giovanni id. col grado di sottotenente;

Gianfelici cav. Carlo, maggiore di fanteria in aspettativa, collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio, ed ammesso come sopra;

Baggi Lorenzo, capitano id. id., id. id.

Delli Franci cav. Luigi, maggiore nello stato maggiore delle piazze, id, id. id.;

Barabino cav. Bartolomeo, id., fanteria, id., id. id.;

Panigai cav. Nicolò, id. nello stato maggiore delle piazze, id. col grado di luogotenente colonnello;

Presti Luigi, id. col grado di maggiore;

Favalli Salvatore, id. id.;

Duca Achille, id. id.;

Capitani, id. id.

Bollini dottor Pietro medico di reggimento, collocato in riforma in seguito a sue domande, per infermità non provenienti dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli al conseguimento del trattamento che gli compete per legge, a datare come sopra.

Cellai Attilio, luogotenente già nell'artiglieria pontificia, collocato a riposo ed ammesso a far valere i titoli al conseguimento di pensione a datare come sopra.

Esposito Nicola, controllore di 1ª cl. nel personale tecnico d'artiglieria, dispensato dall'impiego e contemporaneamente collocato a riposo, ed ammesso a far valere i titoli al conseguimento di pensione, a datare dal 1° maggio 1871,

Gaveglio Giuseppe, aiutante contabile di 1ª cl. nel personale contabile del Genio militare, collocato a riposo in seguito a sua domanda, per infermità comprovata, ed ammesso come sopra.

Con RR. decreti 16 aprile 1871:

Abbona Carlo, capitano di fanteria, addetto al distretto militare di Cuneo, collocato a riposo in seguito a sua domanda, per ferita riportata in guerra, ed ammesso a far valere i titoli al conseguimento di pensione, a datare dal 1° di maggio 1871.

Lombardi Giovanni, guardarme nello stato maggiore delle piazze, addetto al comando del distretto militare di Ancona, collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio e per ragione di salute, ed ammesso come sopra;

Noris cav. Paolo, colonnello id., comandante del distretto militare di Potenza, collocato a riposo per anzianità di servizio e per ragione d'età col grado di maggior generale ed ammesso come sopra;

Gandolfi cav. Gaetano, luogotenente colonnello di fanteria in aspettativa, collocato a riposo per anzianità di servizio e per ragione di salute ed ammesso come sopra;

Giannone Salvatore, luogotenente nelle compagnie del treno dell'8° reggimento di artiglieria collocato a riposo per anzianità di servizio ed ammesso come sopra;

Vialardi di Verrone cav. Fortunato, luogotenente colonnello nello stato maggiore delle piazze comandante il distretto militare di Sassari, id.;

Bracco cav. Luigi, colonnello comandante il 58° reggimento di fanteria, id.;

Fiastri cav. Giacomo, maggiore nel 2° reggimento bersaglieri, collocato in riforma in seguito a sua domanda per infermità non provenienti dal servizio ed ammesso a far valere i titoli al conseguimento del trattamento che gli compete per legge a datare come sopra.

I seguenti uffiziali già appartenenti all'esercito pontificio sono collocati a riposo ed ammessi a far valere i titoli al conseguimento di pensione a datare come sopra:

Labruzzi Giovanni, capitano nello stato maggiore di piazza;

Lecce marchese Paolo, id. id.;

Mucci Pietro, luogotenente id.;

Freddi Benedetto, capitano nei sedentari;

Finetti Felice, id. id;

Fausti Arcangelo, sottotenente id.;

Calvesi Alessandro, luogotenente di artiglieria;

Guidoboni Ruggero, id. nei cacciatori;

Sabatini Emilio, sottotenente id.;

Ghedini Lanfranco, luogotenente nella fanteria di linea;

Gambini Cesare, sottotenente id.;

Manca Effizio, aiutante contabile di 1ª classe nel personale contabile di artiglieria, collocato a riposo in seguito a sua domanda per infermità comprovate ed ammesso a far valere i titoli al conseguimento di pensione a datare come sopra.

Con RR. decreti 20 aprile 1871:

Fracassi-Poggi cav. Pietro Stefano, capitano nello stato maggiore delle piazze addetto al comando del distretto militare di Teramo;

Tempera Nicola Antonio, luogotenente nel 16° reggimento di fanteria, collocati a riposo in seguito a loro domanda, per anzianità di servizio e per ragione d'età, ed ammessi a far valere i titoli al conseguimento di pensione, a datare dal 1° di maggio 1871;

Diodati Giuseppe, sottotenente nello stato maggiore delle piazze in aspettativa, collocato a riposo in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, ed ammesso come sopra;

Patta Barnaba, sottotenente in aspettativa già nella fanteria pontificia, collocato a riposo, ed ammesso come sopra;

Baroni Pier Luigi, capitano nel 46° reggimento di fanteria;

Roggeri D. Luigi, cappellano militare in aspettativa, collocati in riforma in seguito a loro domanda, per infermità non provenienti dal servizio, ed ammessi a far valere i titoli al conseguimento del trattamento che loro compete per legge, a datare come sopra.

Con RR. decreti 23 aprile 1871:

Signorino cav. Vito, colonnello di fanteria in disponibilità;

Facco Francesco, ripetitore di 1ª classe nei collegi militari di istruzione e di educazione secondaria in aspettativa;

Bertone cav. Luigi, colonnello nello stato maggiore delle piazze id., collocati a riposo in seguito a loro domanda, per anzianità di servizio e per ragione di età, ed ammessi a far valere i titoli al conseguimento di pensione, a datare dal 1° di maggio 1871;

Zerega Giuseppe, capitano nei carabinieri Reali id., collocato a riposo per anzianità di servizio e per ragione di età, ed ammesso come sopra;

Ghilini cav. Antonio, sottocommissario di guerra di 2ª classe nel corpo di intendenza militare, collocato in riforma per infermità non provenienti dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli al conseguimento del trattamento che gli compete per legge, a datare come sopra;

Vittori Adeodato, capitano già nelle artiglierie pontificie, collocato a riposo, ed ammesso a far valere i titoli al conseguimento di pensione, a datare come sopra;

Ravioli Camillo, da Roma,

Frezzolini Domenico, da Monte Porzio (Comarca),

Cappello Valerio, da Roma,

Latini Gaetano, da Roma, già luogotenenti nello esercito pontificio, ristabiliti nel grado di luogotenente nello esercito italiano, ed ammessi a far valere i titoli al conseguimento di pensione, a datare dal 9 di ottobre 1870;

Belli Antonio, da Roma, già sottotenente id., ristabilito nel grado di sottotenente nell'esercito italiano ed ammesso come sopra;

Cirino Gioanni, reggente applicato di 1ª cl. presso il Ministero della guerra in aspettativa, richiamato in effettivo servizio coll'annuo stipendio di L. 2000 a decorrere dal 1° maggio 1871.

Con RR. decreti 30 aprile 1871:

Bojani Paolo, guardarme nello stato maggiore delle piazze addetto al comando della fortezza di Casale, collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio e per ragione d'età col grado di sottotenente ed amesso a far valere i titoli al conseguimento di pensione a datare dal 16 di maggio 1871;

Manca dell'Asinara cav. Paolo, luogotenente colonnello nello stato maggiore delle piazze in aspettativa,

Oliva Francesco, capitano id. id.,

Buffa cav. Sebastiano, luogotenente colonnello di fanteria id., collocati a riposo in seguito a loro domanda per anzianità di servizio ed ammessi come sopra;

Fontana cav. Lodovico, maggior generale comandante la brigata Puglie;

Parrocchia cav. Lorenzo, maggior generale in disponibilità, collocati a riposo per anzianità di servizio e per ragione d'età ed ammessi a far valere i titoli come sopra;

Ferrero cav. Giuseppe, maggiore di fanteria in aspettativa, collocato a riposo per anzianità di servizio ed ammesso come sopra;

Zanuso Ermenegildo, sottotenente nel 9° reggimento di fanteria, collocato a riposo per ferite riportate in guerra ed ammesso come sopra;

Pamer Roberto, già allievo d'amministrazione nell'esercito pontificio in aspettativa, collocato a riposo ed ammesso come sopra;

Bonucci dott. Anicio, medico di battaglione nel corpo sanitario militare, collocato in riforma per inabilità al servizio ed ammesso a far valere i titoli al conseguimento del trattamento che gli spetta a datare come sopra.

Con R. decreto 3 maggio 1871:

Sardi Tommaso, luogotenente nello stato maggiore delle piazze in aspettativa, collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio ed ammesso a far valere i titoli come sopra a datare dal 16 di maggio 1871;

Con RR. decreti 10 maggio 1871:

Falconi dottor Biagio, ufficiale sanitario aggiunto nel già esercito pontificio, collocato a riposo ed ammesso a far valere i titoli al conseguimento di pensione, a datare dal 16 di maggio 1871;

Fabris Nicolò, veterinario in 2° nel corpo veterinario militare, collocato in riforma per infermità non provenienti dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli al conseguimento del trattamento che gli compete a datare come sopra.

Cirino Giovanni, reggente applicato di 1ª classe presso il Ministero della guerra, accettate le volontarie dimissioni dal servizio a decorrere dal 10 maggio 1871;

Con RR. Decreti 16 maggio 1871:

De Gregorio marchese Emanuele, generale di brigata nel già esercito pontificio, collocato a riposo ed ammesso a far valere i titoli al conseguimento di pensione, a datare dal 1° novembre 1870;

De Angelis Luigi, aiutante d'amministrazione di 1ª classe, id.

Atolisei Gaetano,

Angelini Emilio, sottotenenti onorari capi musica id., collocati a riposo, ed ammessi come sopra, a datare dal 1° di giugno 1871;

Alessandrini Carlo, capitano nello stato maggiore delle piazze in aspettativa, collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio e per ragione di età, ed ammesso come sopra;

Vaccari cav. Francesco, capitano nel 65° reggimento di fanteria, id. col grado di maggiore;

Trotta Giuseppe, luogotenente di fanteria in aspettativa, id. col grado di capitano;

Pineschi Luigi, capitano nello stato maggiore delle piazze;

Pacot cav. Giovanni Alessio, maggiore di fanteria id, collocati a riposo in seguito a loro domanda, per anzianità di servizio, ed ammessi come sopra;

Durbé Giuseppe, capitano nello stato maggiore delle piazze, collocato a riposo in seguito a sua domanda, per ferita riportata in guerra ed ammesso come sopra;

Vitale cav. Michele, maggiore nel 39° reggimento di fanteria, collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio e per ragione di salute col grado di luogotenente colonnello ed ammesso come sopra;

Dente Bernardino, capitano nello stato maggiore delle piazze addetto al distretto militare di Padova, collocato a riposo per anzianità di servizio e per ragione di età col grado di maggiore ed ammesso come sopra;

Fiorillo Giuseppe, luogotenente id. aggregato al distretto militare di Ancona, id. col grado di capitano;

Montarolo Giovanni Battista, aiutante contabile di 1ª classe nel personale contabile di artiglieria, collocato a riposo per anzianità di servizio ed ammesso come sopra;

Scultheis Saverio, da Roma, già capitano nell'esercito pontificio, ristabilito nello stesso grado nell'esercito italiano ed ammesso a far valere i titoli al conseguimento di pensione, a datare dal 9 ottobre 1870.

I seguenti impiegati d'artiglieria sono dispensati dallo impiego e collocati a riposo ed ammessi a far valere i titoli al conseguimento di pensione a datare dal 1° giugno 1871:

Babbis Carlo, contabile di 2ª classe;

Neri Ulisse, contabile di 1ª classe;

Danco Candido, aiutante contabile di 1ª classe;

Pacillo Giuseppe, controllore di 1ª classe;

Liberati Nicola, applicato di 1ª classe, presso il Ministero della guerra in aspettativa, richiamato in effettivo servizio coll'annuo stipendio di lire 2200 a decorrere col 1° giugno 1871.

Con RR. decreti 21 maggio 1871:

Borelli cav. Giorgio, medico di reggimento nel corpo sanitario militare in aspettativa, collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio e per ragione di età col grado di medico direttore ed ammesso a far valere i titoli al conseguimento di pensione a datare dal 1° di giugno 1871;

Molinatti Pietro Antonio, luogotenente nei carabinieri RR. (Legione Napoli), id. col grado di capitano;

Clementi cav. Giuseppe, maggiore nello stato maggiore delle piazze in aspettativa, collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio ed ammesso come sopra.

Micheroux cav. Antonio, maggiore id. id., col grado di luogotenente colonnello;

Maiocco Luigi, capitano id. id., col grado di maggiore;

Vignoli Pietro, sottotenente di fanteria id. già nello esercito pontificio, collocato a riposo, ed ammesso a far valere i titoli come sopra;

De Biase Vincenzo, luogotenente nel 71° reggimento di fanteria, collocato in riforma in seguito a sua domanda, per infermità non provenienti dal servizio ed ammesso a far valere i titoli al conseguimento del trattamento che gli compete, a datare come sopra;

Volpato Mariano, da Roma, già luogotenente nell'esercito Pontificio,

Costa Filippo, da Roma id. id.,

Bandini Annibale, da Roma id. id., ristabiliti col grado di luogotenente nell'esercito italiano ed ammessi a far valere i titoli al conseguimento di pensione, a datare dal 9 di ottobre 1870.

Con RR. decreti del 25 maggio 1871:

Crugnola Giuseppe, capitano nello stato maggiore delle piazze in aspettativa, collocato a riposo in seguito a suo domanda, per anzianità di servizio e per ragione di età col grado di maggiore ed ammesso a far valere i titoli al conseguimento di pensione, a datare dal 1° di giugno 1871,

Tallone cav. Serafino Isidoro, maggiore nel 18° reggimento di fanteria, collocato a riposo per anzianità di servizio, ed ammesso come sopra;

Cappa cav. Giuseppe, luogotenente colonnello nello stato maggiore delle piazze in aspettativa;

Guglielminetti Alessandro, luogotenente da fanteria id. id., collocati a riposo in seguito a loro domanda per anzianità di servizio ed ammessi come sopra.

Con RR. decreti del 28 maggio 1871:

Balbo cav. Luigi, maggiore nel reggimento lancieri di Firenze, collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio ed ammesso a far valere i titoli al conseguimento di pensione a datare dal 1° giugno 1871;

Benedetti Luigi, aiutante d'amministrazione di 2ª classe nel già esercito pontificio, collocato a riposo ed ammesso a far valere i titoli come sopra;

Lo Faso Francesco Leonardo, applicato di 2ª classe nel Ministero della guerra, promosso reggente applicato di 1ª classe nel Ministero stesso coll'annua paga di lire 2000 a datare come sopra;

Berardinelli Antonio, applicato di 3ª classe id., promosso applicato di 2ª classe coll'annua paga di lire 1800 a datare come sopra;

Marantonio Francesco, applicato di 4ª classe id., promosso applicato di 3ª classe coll'annua paga di lire 1500 a datare come sopra;

Griffini dott. Cesare, id. id., id. id.;

Vagina d'Emarese cav. Giovanni, id. id., id. id.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE.

Fu conchiuso recentemente fra questa Direzione generale e quella delle poste germaniche un accordo pel cambio dei vaglia postali fra l'Italia e la Germania, giusta la facoltà riservata alle due Amministrazioni colla Convenzione del 10 novembre 1868, approvata con legge del 1° aprile 1869, n. 4985.

In forza di cotale accordo, che avrà effetto dal 1° agosto p. v., e che sarà esteso anche al Gran Ducato del Lussemburgo, pel quale l'Amministrazione germanica servirà all'Italia di mediatrice, gli uffizi postali italiani potranno trarre vaglia sugli uffizi della Confederazione Germanica e del Gran Ducato del Lussemburgo, e pagare quelli che ne provengono alle seguent condizioni:

1. La somma che potrà essere spedita con un solo vaglia dall'Italia per la Germania ed il Lussemburgo non potrà eccedere 50 talleri; dalla Germania e dal Lussemburgo per l'Italia duecento lire.

2. La tassa d'emissione sarà la seguente:

a) Pei vaglia emessi in Italia centesimi 50 fino a 25 talleri; una lira per quelli superiori a 25 talleri fino a 50;

b) Pei vaglia emessi nella Germania e nel Lussemburgo 4 grossi fino a 100 lire ed 8 grossi per quelli superiori a lire 100 fino a 200;

3. I vaglia per la Germania e pel Lussemburgo saranno emessi dagli uffizi italiani verso esclusivo deposito di moneta di oro o di scudi di argento, limitando l'accettazione degli spezzati d'argento alle frazioni di lire 20; i vaglia in arrivo saranno pagati in uguali valute.

I vaglia emessi in Italia saranno pagati nella Germania del Nord in talleri; nella Germania del Sud in fiorini, in ragione di un fiorino e tre quarti per tallero; nell'Alsazia, nella Lorena e nel Lussemburgo in franchi;

4. Il ragguaglio fra la moneta italiana e la germanica è fissato, per le emissioni di vaglia dall'Italia sulla Germania, a lire 3.75 per tallero; nel caso che tale ragguaglio debba in seguito venir modificato, nè sarà dato avviso in tempo utile;

I vaglia provenienti dalla Germania saranno pagati per le precise somme indicate sui vaglia stessi.

5. Ai mittenti dei vaglia sarà consegnata dall'uffizio di posta una ricevuta della somma depositata.

I vaglia saranno ritenuti e l'Amministrazione traente ne curerà l'invio a destinazione ed il pagamento ai destinatari.

È indispensabile pertanto che i mittenti designino con precisione il nome, il cognome dei destinatari, il paese di residenza e possibilmente anche la loro abitazione;

6. I vaglia italo-germanici saranno pagabili durante il periodo di tre mesi, trascorso il qual termine ne sarà rimborsato l'importo ai rispettivi mittenti.

Nel caso che il mittente non si trovi, le somme depositate in Italia e non pagate a destinazione saranno devolute all'erario dello Stato, quando sia trascorso il periodo di cinque anni dal giorno del rilascio dei vaglia.

Premesse queste avvertenze si fa seguire per maggiore intelligenza del pubblico il testo dell'accordo di cui si tratta, e si previene che le tabelle di ragguaglio fra le monete italiana e germanica sono ostensibili in qualunque uffizio di posta.

Firenze, addì 6 luglio 1871.

Il Direttore Generale
G. BARBAVARA.

ARRANGEMENT *pour l'échange de mandats-poste entre l'Italie et l'Allemagne.*

Le Directeur général des postes d'Italie et le Directeur général des postes d'Allemagne;

Vu l'article 12 de la convention de poste conclue le 10 novembre 1868, autorisant les Administrations des postes des deux pays à s'entendre sur un service international de mandats de poste;

Sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1. Des envois de fonds pourront avoir lieu, au moyen de mandats de poste, tant de l'Italie pour l'Allemagne, que de l'Allemagne pour l'Italie.

Aucun mandat ne pourra excéder la somme de 50 thalers au 87 1/2 florins, s'il sera émis par un bureau italien sur un bureau allemand, et de 200 francs s'il sera émis par un bureau allemand sur un bureau italien.

Art. 2. La taxe à percevoir pour l'émission des mandats, dont à l'article précédent, devra toujours être payée par les envoyeurs, et sera fixée:

a) Pour les mandats de l'Italie sur l'Allemagne à 50 centimes jusqu'à 25 thalers ou 43 3/4 florins, et à un franc pour toute somme supérieure à 25 thalers ou 43 3/4 florins jusqu'à 50 thalers ou 87 1/2 florins.

b) Pour les mandats de l'Allemagne sur l'Italie à 4 gros ou 14 Kreuzers jusqu'à 100 francs, et à 8 gros ou 28 Kreuzers pour toute somme supérieure à 100 francs jusqu'à 200 francs.

Le produit de la taxe sera partagé par moitié entre les deux Administrations des postes.

Art. 3. Il est formellement convenu, que les mandats délivrés par les bureaux des deux pays, et les acquits donnés par les destinataires ne pourront être soumis à un droit, ou à une taxe quelconque, en sus de la taxe fixée par l'article précédent; sauf toutefois le droit de factage rural, aussi longtemps qu'il sera perçu en Allemagne.

Art. 4. La propriété des mandats ne sera pas transmissible par voie d'endossement.

Le paiement des sommes versées pour l'émission des mandats d'un des deux Etats sur l'autre, est garanti par les deux Administrations.

Art. 5. Les mandats seront payés en monnaie métallique du pays de destination, avec faculté toutefois aux deux Administrations de substituer à la monnaie métallique le papier-monnaie, au cours du jour.

Le taux de conversion de la monnaie versée par les envoyeurs des mandats en monnaie de l'Etat, où les mandats mêmes devront être payés, sera établi par l'Administration du pays où ils sont émis.

Il est convenu que chaque administration conservera la faculté de modifier en tout temps le taux de conversion des monnaies, d'après le cours des changes.

Les deux Administration seront tenues de se faire connaître réciproquement le taux de conversion qu'elles auront arrêté, et les modifications qu'elles y auront successivement apportées.

Art. 6. Les sommes, qui n'auront pu être payées aux destinataires pendant le délai fixé par l'article 13 du présent arrangement, seront remboursées aux envoyeurs, mais ces derniers n'auront aucun droit au remboursement des taxes perçues pour l'émission des mandats.

Si le remboursement n'aura pu avoir lieu, les sommes non payées seront définitivement acquises à l'Administration qui aura délivré les mandats, mais seulement après le délai fixé par les lois de l'Etat respectif pour les mandats de l'intérieur.

Art. 7. Les mandats émis par les bureaux de poste d'Italie sur les bureaux de poste d'Allemagne, et par les bureaux d'Allemagne sur les bureaux d'Italie, seront rédigés sur les formules en usage pour l'échange des mandats dans l'intérieur des deux pays.

Art. 8. Les mandats, dont à l'article précédent, seront transmis par le bureau envoyeur à un bureau d'échange, à désigner par chacun des deux offices.

L'office d'Italie désigne comme tel le bureau de Verone et l'office d'Allemagne celui de Munich.

Art. 9. Les deux bureaux d'échange se donneront avis journellement, au moyen de formules conformes aux modèles A et B ci annexés, de tous les mandats émis dans l'un des deux pays pour être payés dans l'autre.

Lorsqu'il n'y aura aucun mandat à annoncer, il sera transmis un avis négatif.

Toutes les listes porteront un numéro d'ordre dont la série se renouvellera au commencement de chaque mois; toutefois les mandats émis dans le cours d'une année, qui arriveront au bureau d'échange dans les premiers jours de l'année suivante, seront inscrits sur de listes supplémentaires, dont la numération suivra celle des listes du mois de décembre.

Art. 10. Le bureau d'échange envoyeur indiquera sur chaque liste:

a) Le nom du bureau expéditeur, la date d'émission du mandat primitif, et si possible le nom, les prénoms et le domicile de l'envoyeur;

b) L'adresse exacte du destinataire;

c) La somme, en monnaie du pays de destination, c'est à dire en *thalers, gros et pfennings* pour les mandats tirés de l'Italie sur l'Allemagne, et en *francs et centimes* pour les mandats tirés de l'Allemagne sur l'Italie:

d) La moitié de la taxe perçue pour chaque mandat.

Les originaux des mandats resteront au bureau d'échange envoyeur.

Par exception aux dispositions qui précèdent, la somme des mandats tirés de l'Italie sur l'Alsace, la Lorraine et le Luxembourg sera indiquée en francs et centimes dans les listes du bureau d'échange envoyeur.

Art. 11. Les listes seront dressées en deux exemplaires, dont l'un sera renvoyé, après vérification, par le bureau d'échange de destination au bureau correspondant.

Les listes, qui ne seraient pas parvenues, seront immédiatement reclamées, et le bureau d'échange expéditeur en transmettra, sans délai, un duplicata.

Quand les listes présenteront des erreurs, le bureau d'échange de destination demandera des explications au bureau d'échange expéditeur, qui les donnera au plutôt possible.

Art. 12. Les deux bureaux d'échange, aussitôt qu'ils auront reçu une liste, délivreront autant des mandats sur des formules en usage dans l'intérieur du pays au profit de chaque destinataire.

Les nouveaux mandats seront expédiés aux destinataires, d'après les règles établies ou à établir, par chaque Administration.

Le paiement de ces mandats sera effectué sans retard par le bureau de destination.

Art. 13. Les mandats seront valables pendant un délai de trois mois, à partir du jour de leur émission par le bureau d'échange.

Passé ce terme, des mesures seront prises pour le remboursement de la somme versée aux envoyeurs, conformément aux dispositions de l'article 6 du présent arrangement.

Art. 14. Chacun des deux bureaux d'échange rédigera dans les premiers jours de chaque mois une liste des mandats delivrés par l'autre Administration et non payés pendant le délai fixé par l'article précédent.

Ces listes seront transmises au bureau d'échange de l'Etat, où les mandats auront été émis, et l'Office de ce dernier se remboursera de leur montant dans le compte, dont aux articles suivants.

Art. 15. Au bout de chaque mois le bureau d'échange italien rédigera deux tableaux des sommes finales des listes qu'il aura reçues du bureau de Munich, ainsi que de celles qu'il aura expédiées à ce dernier et envoyera ces tableaux, accompagnés des mandats originaux qu'il aura retenus, à son Administration générale des postes.

Les sommes de ces tableaux seront portées sur deux relevés que l'Office des postes de l'Italie communiquera à l'Office des postes de l'Allemagne, dans la première moitié du mois suivant.

Art. 16. Après un examen de ces relevés, l'Office des postes débiteur dressera pour chaque trimestre le compte général des mandats de poste.

Pour but de comptabilité réciproque la créance la plus forte servira pour base, et la créance la moins forte en sera déduite au cours de change de conversion valable le jour du paiement dans le pays reconnu pour débiteur.

Le compte, après avoir été accepté par l'Office créditeur, sera soldé en monnaie métallique du pays créancier au moyen de traites par l'Administration qui résultera redevable envers l'autre; ou bien sera réglé par voie de compensation avec le compte de l'échange des correspondances entre l'Italie et l'Allemagne.

Art. 17. Lorsque l'une des deux Administration se trouvera à découvert vis-à-vis de l'autre Administration de sommes importantes, elle aura le droit de réclamer, sans attendre le réglement des comptes, un à-compte ou un solde provisoire, à concurrence des trois quart du montant de son crédit, dès que celui-ci aura pu être suffisamment établi. Le cas échéant, il devra être satisfait à sa demande dans le délai de quinze jours.

Art. 18. Toutes les réclamations, auxquelles pourra donner lieu l'échange des mandats, seront adressées d'un Office à l'autre, sans l'intermédiaire des bureaux d'échange; et les deux Administrations s'engagent de leur donner suite.

Art. 19. Les dispositions du présent arrangement seront applicables aux mandats échangés entre l'Italie et le Grand-Duché de Luxembourg, pour autant que ces mandats seront expédiés par l'intermédiaire des postes allemandes.

Art. 20. Le présent arrangement sera mis en vigueur à partir du primier juillet 1871 et sera valable aussi long-temps que la Convention postale du 10 novembre 1868, pour l'échange des correspondances entre l'Italie et l'Allemagne.

Les deux Administrations se réservent toutefois la faculté d'y introduire d'un commun accord les modifications, qui pourront être jugées nécessaires.

Chacune des deux Administrations aura de même le droit de suspendre temporairement, dans des circonstances extraordinaires, l'émission des mandats.

Fait en double expédition, à Florence le 16 juin 1871, à Berlin le 7 juin 1871.

Le Directeur Général des postes d'Italie
G. BARBAVARA.
(L. S.)

Pour le Directeur Général des postes d'Allemagne
WEBER.
(L. S.)

(Seguono i Modelli A e B)

Protocole modificatif de l'Article 20 de l'arrangement pour l'échange de mandats de poste entre l'Italie et l'Allemagne.

Le Directeur Général des postes d'Italie et le Directeur Général des postes d'Allemagne;

Considérant que les préparatifs pour l'exécution de l'arrangement relatif à l'échange des mandats de poste entre l'Italie et l'Allemagne ne pourront être faits pendant le mois en cours, sont convenus d'en retarder l'exécution jusqu'au premier août prochain.

En foi de quoi ils ont signé le présent protocole en double expédition:

A Florence, le 16 juin 1871.
A Berlin, le 22 juin 1871.

Le Directeur Général des postes d'Italie
G. BARBAVARA.
(L. S.)

Pour le Directeur Général des postes d'Allemagne
WEBER.
(L. S.)

MINISTERO DELLE FINANZE.

DIREZIONE CENTRALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

Avviso di Concorso.

Trovandosi vacante il banco del lotto num. 212 di nuova istituzione in Fauglia provincia di Pisa, ne viene aperto il concorso a tutto il giorno 31 luglio corrente.

Coloro i quali intendessero aspirare alla nomina di ricevitore del banco suddetto, dovranno far pervenire a questa direzione entro il termine sopra fissato la propria domanda in carta legale, corredata dei documenti, pure in carta da bollo, atti a comprovare tanto i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con Regio decreto del 24 giugno 1870, n. 5786, quanto gli altri titoli che militar potessero a loro favore; non senza poi dichiarare nella domanda suddetta di essere, in caso di elezione, pronti a fornire la cauzione prescritta dagli articoli 6° del Regio decreto dal dì 5 novembre 1863, num. 1534, e 138 del regolamento 24 giugno 1870 sovra citato.

Si fa però avvertenza che nel conferimento del detto banco, in osservanza del disposto con l'articolo 136 del menzionato regolamento, sarà data la preferenza:

a) ai pensionati a carico dello Stato, purchè rinunzino al godimento della pensione;

b) agl'impiegati in disponibilità od in aspettativa, a cui cesserà l'assegno relativo;

c) ai ricevitori dei banchi di minor importanza, che ne facessero richiesta, e avessero sempre ben meritato dell'amministrazione.

Concorrendo simultaneamente pensionati, ed impiegati in disponibilità od in aspettativa, la preferenza sarà accordata secondo i criteri stabiliti col Regio decreto del 19 febbraio 1871, num. 115 (serie 2ª).

Roma, luglio 1871.

Il Direttore generale
M. CONTARINI.

MINISTERO DELLE FINANZE.

DIREZIONE CENTRALE DEL LOTTO PUBBLICO.

Notificazione.

Con risoluzione ministeriale in data 5 luglio corrente è stato stabilito che il pagamento delle doti alle zitelle romane, il cui numero è sortito dall'urna anteriormente al 1° marzo 1871, senza che sia stata soddisfatta la quota rispettiva, possa aver luogo indipendentemente dalla condizione del maritaggio o della monacazione, purchè le zitelle medesime, od i loro eredi, entro sei mesi dalla data della presente notificazione, facciano pervenire alla Direzione Centrale del Lotto la rispettiva domanda di pagamento, corredata dei voluti documenti giustificativi, che dovranno essere, rispetto alle zitelle viventi, l'analoga cedola stata rispettivamente rilasciata e il certificato di vita, e rispetto alla giustificazione della qualità di eredi delle zitelle defunte, i documenti voluti dall'articolo 334 del vigente regolamento sulla contabilità generale dello stato, oltre la esibizione della cedola sovra menzionata.

Roma li 10 luglio 1871.

Il Direttore centrale
MARCO CONTARINI.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Notificazione.

Apertura di concorso per l'ammissione alla carriera della pubblica sicurezza.

È aperto il concorso ai posti di applicato nell'amministrazione della pubblica sicurezza con l'annuo stipendio di lire 1300.

Gli esami avranno luogo presso le Prefetture e nei giorni del p. v. mese di agosto che verranno con altro avviso indicati. Essi consisteranno di due distinti esperimenti, l'uno in iscritto e l'altro verbale. L'esperimento in iscritto consisterà:

a) nello svolgimento di un tema in lingua italiana;

b) in una versione dall'idioma francese nell'italiano;

c) nella soluzione di un quesito di aritmetica.

L'esperimento orale verserà:

a) sullo Statuto fondamentale del Regno;

b) sui diritti e i doveri dei cittadini;

c) sulle disposizioni del Codice penale che riguardano gli oziosi — vagabondi — mendicanti — ed altre persone sospette — i reati contro la persona e la proprietà;

d) sulle disposizioni del Codice di procedura penale relative all'azione penale — agli uffiziali di polizia giudiziaria — ed alle loro attribuzioni;

e) sulla legge e sul regolamento di pubblica sicurezza;

f) sulle disposizioni riguardanti la stampa:

g) sullo stato civile;

h) sul sistema dei pesi e delle misure.

Le dimande di ammissione, estese su carta da bollo di lire 1, dovranno essere rivolte ai Prefetti delle provincie in cui risiedono gli aspiranti non più tardi del giorno 10 del prossimo mese di agosto.

A corredo delle loro domande dovranno gli aspiranti unire i documenti comprovanti:

a) di essere nazionali;

b) di aver compiuto il 21° e non oltrepassato il 36° anno di età;

c) di avere soddisfatto agli obblighi della leva;

d) d'aver compiuto il corso liceale o tecnico;

e) di essere sano ed immune da difetti fisici;

f) d'aver sempre serbata lodevole condotta sì morale che politica.

Si avverte in fine che la nomina definitiva ai suddetti posti non avrà luogo senon dopo un periodo di sei mesi di esperimento, durante il quale gli aspiranti riceveranno una mensuale retribuzione di lire cento.

Coloro poi, che trascorso un tal termine non saranno giudicati idonei, sotto qualsiasi rapporto, al servizio di pubblica sicurezza, verranno licenziati, senza che l'opera da essi prestata in tale qualità conferisca loro alcun diritto ad altro compenso od indennità oltre alla retribuzione sopraccennata.

Firenze, 3 luglio 1871.

Il Segretario generale: CAVALLINI.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Sabato alle 11 di mattina si riunì per l'ultima volta il Congresso commerciale.

Il prof. Errera, fu relatore della 3ª Sezione sulle proposte relative alle tasse ed ai regolamenti marittimi sanitarii, come pure sulle assicurazioni marittime.

Le proposte formulate sono le seguenti:

1° Che le tasse sanitarie siano imposte per la somma strettamente necessaria per le spese di sanità marittima.

2° Che compatibilmente con lo stato delle nostre finanze si riformino nel senso di una maggiore mitezza le tasse consolari e marittime.

3° Che sia abrogato l'articolo 461 del Codice di commercio relativo alle assicurazioni.

L'avvocato Rebadi propose un emendamento alla 3ª proposta nel senso di escludere le assicurazioni de' salarii dei marinai. Questo emendamento fu accettato.

L'on. Scialoja relatore della 2ª Sezione sul tema dell'inchiesta industriale lesse la sua relazione. Le conclusioni di essa tendono a facilitare l'inchiesta industriale della cui Commissione è presidente lo stesso onorevole Scialoja.

L'avv. Picardi lesse la relazione del tema sul commercio girovago, proponendo un voto al Governo perchè affrettasse la presentazione del progetto delle denunzie sulle ditte commerciali.

Le conclusioni dei tre relatori furono approvate.

Dopo di ciò il signor De Cesare delegato della Camera di commercio di Avellino presentò la seguente proposta:

« Il 3° Congresso delle Camere di Commercio al finire i suoi lavori, interprete dei bisogni del ceto commerciale, fa voti presso il Governo, perchè voglia sollecitamente far tradurre in atto l'annunziata riforma delle cartoline postali, a seconda della proposta fatta dalla Giunta della Camera dei Deputati. »

Questa proposta, appoggiata dai signori Stella, Picardi delegato di Messina, Conforti, Di Marzo, Incagnoli e Maldini, Canali e Ricco delegati di Venezia, fu unanimemente approvata.

Poscia fu presentato un voto perchè il Governo ripristinasse la festa del Capo d'anno. Ma avendo incontrata questa proposta qualche opposizione, si stabilì consacrarla nel processo verbale come un voto personale di coloro che la sottoscrissero.

Dopo di ciò il sig. Luzzatti lesse un discorso di chiusura, e l'assemblea si sciolse acclamando Roma sede del quarto Congresso.

— Una notificazione del Sindaco di Roma avvisa che d'or innanzi non saranno più rilasciati permessi per riporre il fieno nei fienili interdetti.

— Un'altra notificazione avverte i coltivatori di orti e vigne entro le cinte daziarie dell'obbligo loro imposto dal regolamento generale sui dazi di consumo, di dichiarare un mese prima del raccolto delle uve e delle olive la quantità presuntiva del medesimo, e tre giorni dopo il raccolto, la quantità effettivamente ottenuta.

— Ieri mattina, scrive la *Nazione*, l'onorevole Correnti, Ministro della Pubblica Istruzione, recavasi a visitare la Scuola preparatoria d'intaglio ed altre arti professionali, già da 3 anni istituita in Firenze da una privata Società, e che ha sede nei chiostri dell'ex-convento della SS. Annunziata.

L'onorevole Ministro venne ricevuto alla porta della Scuola dal presidente conte Demetrio Finocchietti, dal segretario cav. Ciacchi, dal direttore cav. prof. Collignon e dai maestri signori Leoncini, Violi e Salvini.

Il Ministro s'informò minutamente dell'andamento della Scuola, e volle esaminare attentamente tutti i saggi degli alunni, ai quali rivolse parole d'incoraggiamento. Si fermò principalmente nella sala ove gli alunni modellavano del gesso, facendo molti elogi a quei buoni e bravi operai. Dopo avere quindi dirette parole di incoraggiamento alla direzione ed ai maestri, si congratulò molto con la presidenza della Società, promettendo tutto quell'appoggio che gli sarebbe stato possibile. Manifestò il desiderio che questa Scuola, che dà ottimi frutti, venga ampliata e si accresca così il numero degli scolari, che ammonta adesso a 54; e pregò l'onorevole presidente a volerlo avvertire quando si sarebbe fatta la distribuzione dei premi, manifestando vivo desiderio di assistervi.

L'onorevole Ministro, dopo essersi accomiatato salutando quei buoni operai, si recò a visitare il progetto della facciata del duomo, opera del prof. De Fabris.

— Una grave disgrazia avvenne iermattina a Firenze nella Fortezza da Basso.

Mentre alcuni facchini scaricavano delle granate cariche in una stanza, una granata, per effetto di attrito, prese fuoco e scoppiò facendone scoppiare alcune altre. Tre dei facchini ne furono colpiti dalla esplosione e rimasero orribilmente feriti in più parti del corpo. Uno di essi ebbe le due gambe sfracellate dalle schegge. Furono soccorsi subito alla meglio e trasportati all'ospedale, ma sono agonizzanti. L'allarme durò per qualche tempo, giacchè nel locale dove erano le bombe, di tratto in tratto ne scoppiava qualcuna. Nel frattempo accorsero sul luogo molti ufficiali, molti soldati, i civici pompieri ed alcuni personaggi civili e militari. Per mezzo di pompe idrauliche le bombe furono affogate nell'acqua.

— Il *Monitore di Bologna* del 9 scrive che continuando gli scavi della Certosa, nella decorsa settimana vi si scopersero due ossuari e sei fosse funerarie, delle quali tre d'incombusti, ed altrettante di combusti.

Degl'incombusti la prima fossa conteneva lo scheletro ed un vaso figurato; la seconda collo scheletro aveva molti vasi e tazze figurate; intorno al cranio dello scheletro della terza fossa poi, era una collana di perle di ambra e di vetro, una patera od una statuetta di bronzo.

Alcune ossa e qualche bronzo stavano in due delle fosse dei combusti insieme a frammenti di tazza *scritta:* nella terza colle ossa bruciate era una grande kelebe, ed un oenocoe figurato a nero su campo rosso, un colatoio di bronzo ed un'ampia tazza figurata ed in più parti *scritta*. Erano poi tra le ossa due grandissime e ben lavorate fibule d'argento con rosette girevoli rivestite di lastre d'oro.

— Secondo una recente statistica il numero totale de' volumi delle 25 Biblioteche cantonali esistenti nella Svizzera è 920,520, e la spesa di annua manutenzione e di amministrazione è di fr. 95,065. Sonovi inoltre nella Svizzera 1629 Biblioteche popolari e scolastiche con 687,939 volumi.

— Il congresso internazionale marittimo mise fine sabbato ai suoi lavori. Fu il comm. Imbriani che vi lesse il discorso di chiusura.

— Il comitato dell'Associazione industriale italiana, che ha a presidente il commendator Antonio Berretta e vicepresidente i signori Guglielmo Fortis e Giulio Litta-Modigliani, stabilito pel migliore andamento della esposizione che si aprirà in Milano nel prossimo settembre per le industrie: *Costruzioni ed arti usuali*, si adopera attivamente affinchè l'esposizione più che una festa passeggera divenga una seria e laboriosa rassegna delle forze produttive del paese.

Il regolamento porta ad otto il numero delle classi, comprese sotto la denominazione:

Costruzioni ed arti usuali

Classe 1. Materiali per costruzioni e processi relativi.
» 2. Apparecchi e processi di riscaldamento e di illuminazione.
» 3. Arte ceramica.
» 4. Mobiglie e decorazioni.
» 5. Orificeria, chincaglieria, armi, istrumenti d'arti e scienze.
» 6. Lavori in tessuti, in pelli e in trine.
» 7. Industrie economiche.
» 8. Tipografia ed arti affini.

— Avendo il Sindaco di Genova, come presidente del Comitato di soccorso ai danneggiati del Plata, rivolto istanza a S. M. il Re d'Italia per ottenerne il concorso in tale filantropica opera, S. M. ordinava che venisse messa a disposizione del Comitato, per essere impiegata conforme allo scopo suaccennato, la somma di ital. lire 2000.

— I cenni sulle conferenze internazionali relative alla caccia che abbiamo citati nel nostro numero del 9 vennero desunti dall'*Economista d'Italia* e non dalle *Finanze*, come si scrisse.

— Tre settimane fa nel parco centrale di Nuova York fu inaugurata la statua del prof. Morse, il celebre inventore della macchina telegrafica che porta il suo nome. Il prof. Morse assisteva all'inaugurazione.

— Carlo Wilhelm, compositore del celebre canto *La Sentinella del Reno*, fu colpito da un attacco di apoplessia, e si trovava in circostanze tanto ristrette da non poter recarsi ai bagni ordinatigli dai medici. Di ciò informato il conte de Bismark gli inviò la seguente lettera:

Berlino, 22 giugno.

Col porre in musica la poesia di Massimiliano Scheckenburger *La Sentinella del Reno*, ella ha dato al popolo tedesco un canto, che è inseparabile dalla storia della grande guerra testè finita. Nata in un tempo in cui i paesi del Reno sembravano minacciati dalla Francia, ora è un anno, *La Sentinella del Reno*, quando dopo una generazione si realizzò la minaccia, ha trovato pieno eco nell'entusiastica risolutezza con cui il nostro popolo accettò la lotta a cui si volle costringerlo.

Il di lei merito, signor direttore di musica, è di aver creato la melodia che in patria ed in campo serve ad esprimere il sentimento di comunanza nazionale. Aderisco con piacere alla domanda del Comitato amministrativo della *Società di canto*, pregandovi di accettare 1000 talleri da prendersi dai fondi a disposizione della cancelleria imperiale, in segno della riconoscenza che le si tributa da tutte le parti. Spero che mi sarà possibile offrirvi annualmente egual somma. La cassa principale della cancelleria ha ordine di pagarle tosto, contro quitanza, la somma fissata per l'anno corrente.

Il Cancelliere: BISMARK.

ELEZIONI POLITICHE
del 9 luglio 1871.

Collegio di Trapani. — Beltrani voti 287, Miceli 204. Eletto Beltrani.

DIARIO

L'ultimo manifesto dato in luce dal conte di Chambord per affermare una volta più le pretese del partito legittimista, e per innestarle alla bandiera bianca non sembra aver per nulla affievolite le speranze degli altri partiti. Anzi, essi mostrano di non preoccuparsi per nulla delle mene dei legittimisti e non pochi si valgono del nuovo manifesto per trattenere piacevolmente i lettori.

Le elezioni del 2 luglio continuano a formare l'oggetto di commenti da parte della stampa francese. I repubblicani ne esprimono una soddisfazione vivissima. Gli orleanisti sostengono che non si è trattato di una votazione repubblicana ma di una votazione semplicemente favorevole alla politica del signor Thiers; i voti, al vedere degli orleanisti non ebbero altro scopo che di mantenere lo statu quo. Quanto alla stampa legittimista e clericale essa non maschera in alcuna guisa il disinganno onde fu colpita e il suo dispetto.

I portavoce della monarchia di diritto divino chiamano il sig. Thiers responsabile della assoluta sconfitta dei loro candidati e gli rimproverano di aver favorito il partito repubblicano in onta al programma di Bordeaux che gli faceva un obbligo di tenere pari la bilancia fra la destra e la sinistra. Questo i giornali legittimisti scrivono comunque non sappiano accennare un solo atto d'intervento del governo o de' suoi agenti nelle elezioni. E da ultimo, per quel che riguarda i fogli clericali essi sono malcontenti di tutto e di tutti. A Parigi la loro influenza è andata a tutto pro di partiti diversi dal loro e il candidato di predilezione, il solo, vero candidato che eglino avessero presentato, Mons. Freppel vescovo di Angers, rimase escluso. L'*Univers* per poco non grida al tradimento e per ogni buon fine dichiara apertamente che non si dimenticherà dei casi presenti quante volte ne venga l'occasione.

Nella occasione in cui la Camera inglese dei Comuni, nella tornata del 3 luglio, discuteva in terza lettura il *bill* della riforma dell'esercito, respinse una proposta del signor Graves, del tenore seguente: « Considerando che il disegno di legge per un riordinamento dell'esercito è stato ridotto a un solo oggetto (l'abolizione della compera dei gradi) che imporrà al paese una spesa di parecchi milioni di sterline e un aggravio permanente non ancora totalmente apprezzato, la Camera ricusa di aggiungere un altro aggravio ai balzelli esistenti, col votare una fonte di spese sconosciute e di compromettersi con un atto prematuro. La Camera attende che il governo le proponga un piano ben maturato di riforma dell'esercito, e tale che il sistema militare del paese venga stabilito sopra una base salda ed economica. »

Questa risoluzione è stata respinta da 289 voti contro 231. Quindi il *bill* fu letto per la terza volta, e definitivamente approvato dalla Camera.

La stessa Camera, nella seduta del 4, si costituì in comitato per discutere il *bill* relativo al voto segreto nelle elezioni parlamentari e municipali.

Nella tornata del 5 la Camera dei comuni approvò alla seconda lettura, il *bill* sull'abolizione della tassa della Chiesa officiale di Scozia; e in quella del 6 si costituiva in comitato pel progetto di legge sul voto segreto nelle elezioni.

In quella stessa seduta della Camera austriaca dei Signori, in cui venne votato in complesso il bilancio, il conte Hohenwart, presidente del ministero, ebbe ancora una volta l'opportunità di difendere il suo sistema di governo, e d'insistere sulla necessità di una conciliazione fra le varie nazionalità dell'Austria sotto la bandiera della patria comune. Protestò essere sua ferma risoluzione non allontanarsi dalla via prescritta dalla Costituzione, e di non attentare menomamente ai diritti delle popolazioni tedesche; egli tedesco, non potere ragionevolmente essere sospettato di voler operare per opprimere i suoi connazionali. Quanto ai mezzi che egli ha in animo d'impiegare per recare a compimento la sua opera di conciliazione, il conte Hohenwart, senza dare spiegazioni precise, disse sperare di riuscirvi.

La nuova legge sulle scadenze votata martedì scorso dall'Assemblea nazionale di Francia regola definitivamente come segue questa questione:

1° Gli effetti di commercio scaduti dal 13 agosto al 12 novembre 1870 diventano esigibili, data per data, dal 15 luglio al 12 ottobre 1871.

2° Gli effetti esigibili dal 12 novembre 1870 al 12 luglio 1871, diventano esigibili, data per data, dal 12 ottobre al 12 novembre prossimi.

3° Per gli effetti creati dopo il 31 maggio già scaduti, o vengono a scadere prima della promulgazione, il protesto sarà fatto entro cinque giorni dalla promulgazione.

4° Entro i *dieci* giorni che seguiranno la promulgazione della presente legge, i portatori di effetti la cui scadenza primitiva fosse anteriore a questa promulgazione dovranno avvertire i loro debitori degl'impegni che hanno da soddisfare.

Il medesimo avviso sarà dato alle scadenze posteriori alla promulgazione ed entro i *cinque* giorni.

Tutti gli atti che conservano i ricorsi per gli effetti di commercio protestati anteriormente o posteriormente alla legge 13 agosto 1870 potranno essere fatti utilmente entro il termine di venti giorni a partire dalla promulgazione della presente legge.

6° I portatori di tratte o lettere di cambio tirate sia a vista, sia ad uno o più giorni, mesi o uso di vista, che dopo il 13 agosto 1870 non le avessero presentate al tempo e luogo voluti saranno rilevati dalla scadenza pronunciata dall'articolo 160 del Codice di commercio, a carico di esigere il pagamento o l'accettazione di detti effetti entro il mese che seguirà la promulgazione della presente legge, accresciuto del termine legale delle distanze.

7° Durante il corso dell'anno 1871 il tribunale di commercio della Senna potrà accordare agli obbligati dilazioni moderate, conforme all'articolo 1244 del Codice civile.

8° Le precedenti disposizioni non si applicano che agli effetti creati prima del 31 maggio ultimo e pagabili nel dipartimento della Senna, o nei comuni di Sèvres, Meudon e Saint-Cloud (Senna e Oise).

S. M. il Re lasciava la sera del 9 corrente la città di Torino per recarsi al campo di Valsavaranche, nei monti d'Aosta. Giunse alle ore 5 antimeridiane di ieri nella città d'Aosta, ove venne accolto ed ossequiato da quelle Autorità civili e militari ed acclamato con vivo entusiasmo dalla popolazione accorsa sul suo passaggio.

Poco innanzi al mezzogiorno S. M. giungeva a Valsavaranche in ottimo stato di salute.

Per la fausta occasione dell'ingresso di S. M. in Roma e dello stabilirvisi della sede del Parlamento e del Governo, espressero voti di devozione e riconoscenza a S. M. plaudendo al suo Governo:

I municipii di Monza, Serrastretta, Tursi, Valguarnera.

Il Circolo degli operai e il Casino Garibaldi di Valguarnera.

Col mezzo della pubblica stampa furono mosse lagnanze al Ministero dei Lavori Pubblici pel fatto d'aver il medesimo stabilito nei giorni 13 e 14 corrente i termini delle aste d'appalto degli importanti lavori a compimento della ferrovia Ligure, sulla linea di levante, e ritenendosi tali termini troppo ristretti si proporrebbe un prolungamento dei termini stessi al 15 p. v. agosto.

Tali lagnanze sono del tutto infondate, poichè, come fu praticato per tutti gli appalti di consimile importanza per le ferrovie Calabro-Sicule, il Ministero ha fissato a 15 giorni intieri il periodo di pubblicazione degli avvisi in precedenza al giorno degli incanti.

Oltre di ciò è da osservarsi che per ora non trattasi che del primo esperimento al quale deve succedere un secondo, sia che l'asta rimanga deserta o sia che si presentino degli offerenti: nel quale ultimo caso il deliberamento rimane subordinato alla formalità di un secondo esperimento pel *vigesimo* di ribasso sui prezzi d'asta, i cui termini sono fissati a giorni otto dopo quello della pubblicazione del relativo avviso.

In ogni caso, adunque, l'incanto definitivo dei suddetti lavori non può aver luogo che sul finire del corrente mese, ossia dopo un tempo abbastanza lungo perchè gli attendenti all'appalto, siano o non pratici dei luoghi, possano aver campo di esaminare le condizioni di località e fare i loro rilievi sui documenti di progetto contemporaneamente depositati a Genova presso la prefettura e presso il Ministero (Ufficio contratti) a Firenze.

L'assegnare per le aste in questione dei termini più lunghi sarebbe stato lo stesso che mettere il deliberatario nel rischio di non poter utilizzare l'attuale buona stagione per l'impianto dei suoi cantieri e per le provviste di materiali, le quali debbonsi eseguire per la via di mare, e non potrebbesi fare assegnamento sulla praticabilità di que' paraggi che sino alla metà circa di settembre.

Ora è ovvio il dedurne la conseguenza che non arrivando ad utilizzare, come or si è detto, l'attuale buona stagione, il Governo si troverebbe nell'impossibilità di condurre a compimento i lavori di che si tratta contemporaneamente alla ultimazione della grande galleria di Biassa.

Queste e non altre sono le ragioni che hanno indotto il Governo a stabilire gli appalti suddetti con termini, che se a taluni possono sembrare a prima giunta ristretti, non potevano in sostanza essere tenuti più ampli senza dar luogo ad un notevole ritardo nella ultimazione di una ferrovia destinata ad essere la più facile e la più breve via di comunicazione fra le provincie della Liguria, del Piemonte e di buona parte della Lombardia colla sede del Governo.

Crediamo pertanto, ed in conclusione che il Governo nel presente caso degli appalti in questione abbia mirato e sia riescito a conciliare le particolari legittime esigenze degli imprenditori che vi aspirano, con quelle ancora più legittime degli interessi generali del Paese.

CONSIGLIO SCOLASTICO DI PALERMO.

Vista la notificazione del rettore del Convitto Vittorio Emanuele in data 30 maggio p. p.;

Visto il regolamento approvato col Regio decreto 4 aprile 1869, n. 4997;

Si notifica:

È aperto il concorso per numero tre posti gratuiti vacanti in questo Convitto nazionale Vittorio Emanuele.

Gli esami avranno principio il giorno 18 agosto p. v. alle ore 9 antimeridiane nel locale di questo R. Ginnasio nazionale.

Vi potranno aspirare tutti i giovani di ristretta fortuna che godono i diritti di cittadinanza italiana, che abbiano compiuto gli studii elementari, e non oltrepassino il dodicesimo anno di età nel tempo del concorso.

Per essere ammesso al concorso ogni candidato dovrà presentare a tutto il giorno 30 luglio p. v. al rettore del detto Convitto i seguenti documenti in carta da bollo di centesimi 50, escluso il certificato di vaccinazione che potrà essere in carta libera:

1° Una domanda scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequentò nel corso dell'anno;

2. La fede legale di nascita;

3. Un attestato di moralità, lasciatogli o dalla podestà municipale, o da quella dell'istituto da cui proviene;

4. Un attestato autentico degli studi fatti;

5. Un attestato d'aver subito l'innesto vaccino o sofferto il vainolo, e di esser sano e scevro di infermità schifose o stimate appiccaticcie;

6. Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre, lo stesso candidato possiede.

Trascorso il giorno 30 luglio fissato per la presentazione dei detti documenti, non sarà più ammessa alcuna domanda.

Per coloro che avessero già depositato tutti o parte dei suddetti documenti presso il rettore del Convitto in occasione di altri esami, basterà che ne facciano la dichiarazione nella domanda di cui al n. 1, avvertendo però che il certificato del medico e la dichiarazione della Giunta municipale di cui agli articoli 5 e 6 debbono essere di data recente.

Coloro che per qualche motivo saranno dal Consiglio direttivo del detto Convitto esclusi dal concorso potranno richiamarsene al Consiglio provinciale scolastico, entro otto giorni da quello in cui sarà loro stata dal rettore del Convitto notificata l'esclusione.

Palermo, li 5 giugno 1871.

Il vicepresidente del Consiglio scolastico
L. MERCANTINI.

Disposizioni concernenti gli esami di concorso ai posti gratuiti dei Convitti nazionali tratte dal regolamento approvato col R. decreto 4 aprile 1869, n° 4997.

Art. 7. L'esame di concorso avviene per doppia prova, cioè scritta ed orale.

Art. 8. La prova scritta per gli alunni che compiono il corso elementare consiste in un componimento italiano e in un quesito d'aritmetica. Quella degli alunni classici in un componimento italiano e in una versione dal latino corrispondente agli studii fatti. Quella degli allievi tecnici in un componimento italiano e in un quesito di matematica, serbata la medesima corrispondenza.

Art. 9. I temi per la prova scritta saranno scelti dal R. provveditore di accordo col prefetto presidente, e da essi trasmessi suggellati alla Commissione esaminatrice.

Art. 10. Ogni tema deve essere aperto nell'atto in cui si deve dettare ai concorrenti e alla loro presenza, verificata la integrità del suggello da tutti i componenti della Commissione esaminatrice, nel giorno e nell'ora che è segnato nella busta.

Art. 11. Sono assegnate cinque ore alla trattazione di ciascun tema in giorni differenti; durante le quali uno degli esaminatori vigilerà alla sincerità della prova, e avrà cura che nessuna persona estranea al concorso entri nella sala.

Art. 12. Ogni candidato non può valersi di scritti o di libri, dai vocabolari in fuori usati nelle scuole, nè durante la prova aver comunicazione di parole o di scritti coi compagni del concorso o con altre persone. Contravvenendo a tale disposizione, sarà escluso dal concorso.

Art. 13. Come ciascuno avrà finito apporrà sullo scritto il proprio nome, casato, patria e classe cui aspira, e lo darà nelle mani del professore incaricato della vigilanza; il quale vi inscriverà anche il suo nome, e noterà l'ora in cui gli fu dato.

Spirato il termine prefisso gli scritti saranno trasmessi al presidente della Commissione, la quale nello stesso giorno procederà alla lettura di essi.

Art. 14. La prova orale avrà luogo nei giorni che seguono immediatamente alla prova scritta, e riguarderà tutte le materie richieste per l'esame di promozione alle rispettive classi dei varii concorrenti. Tale prova sarà fatta pubblicamente trattenendo i candidati per quindici minuti sopra ogni disciplina.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

Vienna, 10.

La *Nuova Stampa libera* pubblica una lettera che Thiers avrebbe spedito al Papa e rimessa il 28 giugno dal conte d'Harcourt. La lettera sarebbe conforme al testo pubblicato dall'*International* di Firenze.

Ems, 9.

L'Imperatore Guglielmo è arrivato.

Parigi, 10.

Il *Journal Officiel* conferma che le elezioni municipali di Parigi si faranno il 23 luglio. Tutti i giornali constatano l'importanza della dichiarazione spedita da Versailles ai giornali legittimisti. Dicono che il partito legittimista cessò di esistere.

Parigi, 10 (ritardato).

La corrispondenza particolare di Versailles dice: La dichiarazione dei giornali legittimisti che affermano che il partito legittimista vuole mantenere la bandiera tricolore, fu redatta venerdì dalle notabilità parlamentari legittimiste. La riunione parlamentare della destra, detta riunione *des Reservoirs*, tenne sabato seduta. Una grande maggioranza approvò la dichiarazione circa la bandiera; alcuni membri biasimarono soltanto alcune espressioni come troppo vivaci, ma approvano l'idea.

Assicurasi che il partito legittimista, in seguito di tale incidente considerasi sciolto. Molti suoi membri riunirebbersi al partito repubblicano moderato, altri all'orleanista.

Borsa di Parigi — 10 luglio.

Rendita francese 3 %	56 15
Rendita italiana 5 %	56 90
Ferrovie Lombardo-Venete	370 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	224 50
Ferrovie romane	67 —
Obbligazioni romane	145 —
Obbligazioni Ferrovie Vitt. Eman. 1863	158 75
Obbligazioni Ferrovie Meridionali	174 —
Consolidati inglesi	— —
Cambio sull'Italia	— —
Credito Mobiliare francese	137 —
Obbligazioni della Regia Tabacchi	450 —
Azioni id. id.	672 50
Prestito	88 35

Borsa di Berlino — 10 luglio.

Austriache	222 3/8
Lombarde	94 7/8
Mobiliare	155 5/8
Rendita italiana	56 7/8
Tabacchi	88 3/4

Borsa di Londra — 10 luglio.

Consolidato inglese	93 1/2
Rendita italiana	56 7/16
Lombarde	14 3/4
Turco	47 3/8
Spagnuolo	31 5/8
Tabacchi	91 1/2

Chiusura della Borsa di Firenze — 11 luglio.

Rendita 5 %	60 20
Napoleoni d'oro	20 96
Londra 3 mesi	26 41
Marsiglia, vista	104 82
Prestito nazionale	85 55
Azioni Tabacchi	704 25
Obbligazioni Tabacchi	475 —
Az. della Banca Nazionale	2820 —
Ferrovie Meridionali	388 50
Obbligazioni Meridionali	182 50
Buoni Meridionali	459 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	81 72

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA, dalla Tipografia Nazionale, piazza Crociferi
Per commissione degli EREDI BOTTA.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 11 luglio 1871.

CAMBI	Giorni	LETTERA	DENARO
Genova	30	— —	— —
Napoli	30	— —	— —
Livorno	30	— —	— —
Firenze	30	— —	— —
Venezia	30	99 —	60 —
Milano	30	— —	— —
Ancona	30	— —	— —
Bologna	30	— —	— —
Parigi	90	— —	— —
Marsiglia	90	103 35	102 85
Lione	90	— —	— —
Londra	90	26 37	26 27
Augusta	90	— —	— —
Vienna	90	— —	— —
Trieste	90	— —	— —

VALORI	GODIMENTO	VALORE NOMINALE	CONTANTI
Rendita italiana 5 0/0	1 luglio 71	— —	60 40
Consolid. Romano 5 0/0	»	— —	60 15
Imprestito Nazionale	1 aprile 71	— —	85 30
Detto piccoli pezzi	»	— —	85 70
Obblig. Beni Eccles. 5 0/0	»	— —	81 50
Certificati sul Tesoro 5 0/0	1 luglio 71	537 50	486 —
Detti Emissione 1860-64	1 aprile 71	— —	62 75
Detti concambiati	»	— —	61 60
Banca Nazionale italiana	»	1000 —	— —
Banca Romana	1 luglio 71	1000 —	1094 —
Azioni Tabacchi	»	500 —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500 —	— —
Strade Ferrate Romane	»	500 —	— —
Obbligazioni dette	»	500 —	— —
Strade Ferrate Meridionali	»	500 —	— —
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500 —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro		537 50	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1 luglio 71	500 —	578 —
Gas di Civitavecchia	»	500 —	509 —
Pio Ostiense		430 —	— —

OSSERVAZIONI.

Visto: *Il Deputato di Borsa*
GIUSEPPE RISACCI.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 10 luglio 1871.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	763 4	763 0	762 3	763 2	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	20 7	30 0	29 3	21 0	TERMOMETRO
Umidità	59 | 10 67	41 | 12 96	39 | 11 74	65 | 11 98	Massimo = 30 4 C. = 24 3 R.
Anemoscopio	N. 0	S. 6	SO. 12	O. 2	Minimo = 16 4 C. = 13 1 R.
Stato del Cielo	10 chiariss.	10 bello assai	10 bellissimo	10 chiariss.	

Intendenza di Finanza di Napoli

AVVISO D'ASTA.

Dovendosi procedere all'appalto per la riscossione dei dazii di consumo governativi nel comune chiuso di Boscoreale, si rende pubblicamente noto quanto segue a modificazione dell'avviso 24 giugno 1871.

1. L'appalto si fa pel periodo di tempo dal 1° settembre 1871 al 31 dicembre 1875.

2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione nel detto comune di Boscoreale delle addizionali e dazi comunali, dividendo col municipio le spese secondo i proventi rispettivi, a termini degli articoli 15 e 17 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, e dell'art. 2 della legge 11 agosto 1870, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazii interni di consumo approvato col reale decreto 25 agosto 1870, n. 5840, e dei capitoli d'onere.

3. Il canone annuo pel suddetto comune di Boscoreale è di lire diciassettemila (17,000).

4. Gl'incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza di finanza nei modi stabiliti dal regolamento approvato col regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852, aprendo l'asta nel giorno 25 luglio corrente, alle ore due pomeridiane.

5. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda d'offerta la prova d'aver depositato a garanzia della medesima nella Tesoreria di questa provincia la somma corrispondente al sesto del canone annuale determinato per detto comune.

6. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto in Napoli. Non si terrà conto delle offerte fatte per persona da nominare.

7. Presso questa Intendenza di finanza saranno ostensibili i capitoli d'onere.

8. La scheda contenente il minimo prezzo di aggiudicazione sarà dal prefetto di questa provincia inviata all'intendente di finanza.

9. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso, scadendo col giorno 10 di agosto prossimo venturo, alle ore due pomeridiane, il periodo di tempo per le offerte del ventesimo, ai termini dell'articolo 98 del citato regolamento.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte d'aumento ammissibili, a termine dell'articolo 99 del regolamento stesso, si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto da tenersi il giorno 25 del prossimo venturo mese di agosto, alle ore dodici meridiane, col metodo dell'estinzione delle candele.

10. Seguita l'aggiudicazione definitiva si procede alla stipulazione del contratto a termini dell'art. 5 dei capitoli d'onere.

11. La cauzione del contratto, di cui al citato art. 5 dei capitoli d'onere, è di sei dodicesimi del canone pel quale seguirà l'aggiudicazione.

12. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle Finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvi gli effetti dell'articolo 122 del precitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capiluoghi di circondario di questa provincia, nella gazzetta nella quale si fanno le inserzioni legali per questa stessa provincia, e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Napoli, 24 giugno 1871.

2828 — *L'Intendente* TARANTO.

Provincia di Terra di Lavoro

MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI CASSINO

MANIFESTO.

Si previene il pubblico che nel mattino di mercoledì 19 del corrente mese di luglio alle ore 11 ant. nella sala municipale, ed innanzi al sottoscritto avranno luogo novelli incanti per la vendita di num. 2452 piante martellate, dette di dote, prescelte nelle prime otto sezioni del bosco patrimoniale Vandra, in base della perizia fatta dal signor ispettore forestale del dipartimento, e dell'atto di revisione del signor ispettore generale ministerialmente delegato, per la somma di lire 7632, valore di 3816 traverse, e lire 959 per 298 quintali di carbone, in une lire 8627. A questa somma vanno aggiunte altre lire mille, che il Consiglio comunale con deliberazione del 22 giugno ultimo liquidava a favore del signor Angelo de Cesare per rimborso delle spese sostenute per l'abbattimento di numero 1758 piante, e per l'incominciata lavorazione, perciò lo incanto incomincierà sulla somma di lire 9627.

Delle indicate piante se ne trovano già recise n. 1758, e lavorati n. 293 traversi e sono rimaste inabbattute n. 694.

La subasta ha luogo con termini abbreviati, e conseguentemente il beneficio dell'aumento del ventesimo è ristretto a giorni cinque dal dì del diffinitivo deliberamento, che scadono alle 12 meridiane del 24 di questo mese, giusta la succitata deliberazione conciliare superiormente approvata.

Il capitolato, la perizia, l'atto di revisione, le ministeriali risoluzioni, e la deliberazione consiliare sono depositate nella segreteria municipale ostensibili a tutti nelle ore d'ufficio.

Cassino, 9 luglio 1871.

2872 — *Il Sindaco ff.:* G. DANESI.

ASSOCIAZIONE D'IRRIGAZIONE

DELL'AGRO ALL'OVEST DELLA SESIA, SEDENTE IN VERCELLI

DIREZIONE GENERALE

(*Terza pubblicazione*).

Conformemente alla deliberazione 4 ottobre 1868 dell'assemblea elettiva, rappresentante quest'Associazione d'irrigazione, il sottoscritto rende noto che li titolari, od eredi dei certificati d'iscrizione sul Gran Libro sociale infradesignati, colle loro giurate dichiarazioni giudiciali hanno partecipato a questa Direzione Generale di avere smarrito i loro titoli e fatto istanza perchè, previe le formalità prescritte, vengano ad essi rilasciati nuovi certificati.

Diffida perciò chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima pubblicazione del presente avviso, ove non sorgano opposizioni, si rilascieranno da questa Direzione Generale li chiesti nuovi certificati.

N° d'ordine	INTESTAZIONE	Azione sociale
5694	Branchinetti Casimiro fu Francesco	103 74
6559	Bussi Domenico fu Andrea	87 15
4508	Burocco Evasio fu Giuseppe	15 44
1477	Casalone Antonio e fratelli fu Alessandro	12 64
7056	Ferraro Eusebio fu Gio. Antonio	177 62
4601	Giorcelli Francesco fu Carlo	7 06
7023	Grignolio Giovanni fu Giacomo	61 41
7024	Grignolio notaio Giuseppe fu Giacomo	39 60
4786	Verro Margarita fu Evasio	122 43
2657	Zanetto Antonio e fratelli fu Vittorio	71 40
1112	Zumaglino Giovanni e Gioachino fratelli fu Giuseppe	249 70

Vercelli, 12 giugno 1871.

2465 — *Il Direttore Generale:* F. DUSNASI.

GENIO MILITARE

Direzione di Roma

Avviso di deliberamento d'appalto.

A termine dell'art. 98 del regolamento 4 settembre 1870 si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del 23 giugno p. p.,

Lavori occorrenti per la sistemazione della caserma Quartierone e del relativo arredamento in Civitavecchia, rilevanti a L. 8000,

è stato in incanto d'oggi deliberato mediante il ribasso di lire 2 50 per 100.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia i fatali, per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo scadono alle ore 2 pom. del giorno 22 del corrente mese.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo deve all'atto della presentazione della relativa offerta accompagnarla col deposito prescritto dal succitato avviso d'asta.

L'offerta può essere presentata all'ufficio della Direzione suddetta dalle ore 8 alle 11 antim., e dalle 2 alle 5 pom.

Dato in Roma, il 7 luglio 1871.

2857 — Per la Direzione — *Il Segretario:* BAGLIONI.

BANCA AGRICOLA INDUSTRIALE DI ALESSANDRIA

Il Consiglio di amministrazione della Banca Agricola Industriale invita gli azionisti della medesima a volere entro il 31 luglio 1871 eseguire il pagamento del 5° decimo delle azioni da essi possedute.

Alessandria, 6 luglio 1871.

2844 — *L'Amministrazione.*

Regia Prefettura di Girgenti

AVVISO D'ASTA

Dovendo procedersi allo appalto per la esecuzione di tutti i lavori e provviste che occorrono per la completa ultimazione del tronco di strada nazionale da Alessandria della Rocca a Bivona della lunghezza di met. 9853 60, si previene il pubblico che il giorno 12 dello entrante luglio, alle ore 12 meridiane, sarà tenuta in questa Prefettura innanzi al Consigliere Delegato, funzionante da Prefetto, una pubblica asta col metodo della candela vergine in riduzione al prezzo di perizia in L. 81983, 96, ed alle condizioni segnate nel relativo capitolato speciale visibile a chiunque in quest'ufficio di Prefettura.

Per potere essere ammessi all'asta dovranno i concorrenti presentare un certificato di moralità di recente data, rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio dei medesimi, ed un attestato di un ingegnere di data non anteriore a sei mesi, confermato dal Prefetto o Sotto-Prefetto, il quale assicuri che l'aspirante o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori ha le cognizioni e capacità necessarie per lo eseguimento e la direzione dei lavori medesimi.

Non sono ammesse a concorrere agl'incanti le persone che nella esecuzione di altre imprese siansi rese colpevoli di negligenza o di mala fede verso il Governo o verso i privati.

I concorrenti dovranno inoltre depositare la somma di L. 2890 in numerario, od in biglietti della Banca Nazionale, od in rendita del debito pubblico al corso del giorno del deposito, come cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta, quale somma verrà restituita alla fine dell'incanto, meno quella spettante al deliberatario che rimarrà presso l'amministrazione sino a che siasi stipulato il relativo contratto, e prestata la cauzione diffinitiva.

Il deliberatario nel termine di due mesi dalla data della diffinitiva aggiudicazione dovrà passare alla stipulazione del contratto di appalto, e prestare una cauzione diffinitiva nella somma di L. 8500 in numerario od in biglietti della Banca Nazionale, od in rendita del debito pubblico al valore di borsa nel giorno del deposito, la quale gli sarà restituita in seguito alla collaudazione dei lavori che avrà luogo dopo tre mesi a contare dal dì della completa ultimazione dei medesimi.

Il termine utile per presentare un'offerta non inferiore al 20° del prezzo di aggiudicazione è di giorni quindici, il quale andrà a scadere a mezzo giorno del dì 27 luglio predetto.

Le spese d'asta, contratto e tutte le altre inerenti all'appalto sono a totale carico dello imprenditore.

Girgenti 26 giugno 1871.

2871 — *Il Segretario:* R. FERRARA.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

La pensionaria Di Pietro Francesca, moglie di Angelo Ruvinetti già maggiore di cavalleria, ha dichiarato di aver disperso il proprio certificato d'inscrizione portante il n. 106,410 della serie 1a per l'annuo assegno di lire trecentottantasette, e si è obbligata di tenere indenne lo Stato da qualunque danno che potesse derivare al medesimo in seguito alla spedizione di un nuovo certificato.

La pensionaria stessa ha inoltre fatto istanza per ottenere il nuovo certificato d'inscrizione.

Si rende consapevole perciò chiunque vi possa avere interesse, che, in seguito alla dichiarazione ed alla obbligazione surriferite, il nuovo certificato d'inscrizione verrà alla suddetta pensionaria rilasciato quando, trascorso un mese dal giorno della pubblicazione del presente avviso, non sia stata presentata opposizione legale a questa Intendenza o al Ministero delle Finanze.

A Roma li 8 luglio 1871.

2852 — *L'Intendente di Finanza:* CARIGNANI.

AVVISO.

(*Terza pubblicazione*)

Sopra ricorso dei signori Giuseppe, Tommaso, Vittorio ed Enrico fra loro fratelli, e tutti figli ed eredi del fu cavaliere Pietro Francesco Lodolo e della fu signora Teresa Boccardi nei Lodolo, nati a Torino e domiciliati a Firenze, e della signora Beatrice Gallarino fu Giuseppe, nativa di Novara e domiciliata anch'essa a Firenze, rappresentati dal sottoscritto procuratore,

Il tribunale civile di Firenze, sezione promiscua, sotto dì 9 giugno 1871 ha proferito il seguente decreto:

Il tribunale,

Sentita la relazione fatta dal signor giudice delegato in camera di consiglio sul detto ricorso,

Autorizza la Direzione generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento o conversione in altrettanti titoli al portatore dei seguenti certificati di rendita 5 per 0/0 emessi dall'uffizio di Torino, cioè primo certificato di num. 10660 lire cento, secondo certificato 10661 lire mille, terzo certificato 10664 per lire cento cinquanta, quarto certificato di num. 71401 di lire cinque, quinto certificato di num. 11919 per lire cinquecento, ed un sesto finalmente di n. 11920 per lire cinquecento col godimento dal primo luglio 1871, impostati tutti in nome di Lodolo cavaliere Pietro Francesco fu Nicolò, e vincolati i primi quattro con ipoteca a favore della signora Teresa Boccardi, già defunta, e gli altri due a favore della signora Beatrice Gallarino consorte del signor Tommaso Lodolo intervenuti nel ricorso, e pervenuti i detti primi quattro certificati dal detto cavaliere Pietro Francesco Lodolo, morto in Firenze li 5 maggio 1868, come da certificato esibito e regolarmente registrato, per successione testamentaria nella prefata sua moglie signora Teresa Boccardi, e da questa, morta in Firenze nel 12 dicembre di detto anno, pervenuti per successione testata nei suoi figli Giuseppe, Tommaso, Vittorio ed Errico Lodolo in ordine alle respettive disposizioni testamentarie del ventitrè aprile 1868, e 28 novembre di questo stesso anno, state debitamente registrate come nel ricorso, e ricevute nei rogiti del dottor Enrico Fabbri, notaro in Firenze, e nei verbali registrati li 14 maggio e 21 dicembre 1868; gli altri due certificati ultimi pervenuti con i relativi vincoli ed ipoteche dal nominato cav. Pietro Francesco Lodolo direttamente nel di lui figlio Tommaso per contratto del 8 settembre 1866, rogato Caccione notaro a Novara, e debitamente registrato come nel ricorso cui si riferisce, con esonerazione della predetta Direzione generale del Debito Pubblico da ogni sua responsabilità nell'operare il tramutamento o conversione della rendita surriferita resultante dai detti certificati nominali in altrettanti titoli di rendita 5 per 0/0 al portatore, ma bensì colla condizione che alla consegna dei titoli medesimi al portatore intervenga ed assista il curatore speciale signor Arcangelo Mazzoni che nomina all'uopo, e che come rappresentante la eredità del fu Nicolò Lodolo sia incaricato di raccogliere dai ricorrenti fratelli Lodolo il capitale di lire quattromila, stato legato in forza delle testamentarie disposizioni sopra ricordate al loro fratello morto in Buenos-Ayres li 6 luglio 1869, formante la di lui eredità, e da essere prelevato dalla suddetta rendita a fine di depositarsi a diligenza di detto curatore nella Cassa centrale dei depositi e prestiti in nome e conto della eredità del prefato Niccolò Lodolo, e dagli aventi dritto all'eredità medesima a forma di legge.

Così deliberato li 9 giugno 1871 in Firenze.

Chiossi, vicepresidente.

V. Ferrari, vicecancelliere.

La presente pubblicazione è richiesta ai termini e per gli effetti dell'articolo 89 del regolamento relativo all'Amministrazione del Debito Pubblico, approvato col R. decreto 8 ottobre 1870.

2471 — Dott. ARCANGELO MAZZONI.

DECRETO.

(*Seconda pubblicazione*)

A termini dell'articolo 111 del Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, si rende noto a chi di ragione onde possano far valere quelle ragioni e quei diritti che del caso, che con decreto del tribunale d'Asti in data 20 maggio 1871 i signori Camillo, Margherita, Maria, vedova di Eugenio Celli e Carolina fratelli e sorelle Cisi fu Giovanni, residenti in Genova, nella loro qualità di eredi del fu Giovanni Cisi loro fratello, deceduto nella città d'Asti il 25 novembre 1870, venivano autorizzati dal prelodato tribunale d'Asti di addivenire coll'amministrazione del Debito Pubblico dello Stato al tramutamento del certificato nominativo intestato al Giovanni Cisi fu Giovanni, numero 134,926, rendita di lire italiane 250 in cartella al portatore, ed alla remissione di queste ai ricorrenti, quali di lui eredi universali. Il Giovanni Cisi era caporale nella Casa Reale invalidi, e nella sua successione altro non si rinvenne che detta cartella col num. 134,926.

BACCHI, sost. proc. BARRA.

CAMILLO CISI, a nome proprio e quale procuratore delle sorelle.

2697

AVVISO.

La ditta G. e A. fratelli Ponsalè diffida chiunque avesse trovato un ordine di lire 2500, creato il 10 luglio 1871 dai signori Andrea Marchini e F. sopra il signor Adamo Colonna a favore dei suddetti Ponsalè, con loro gira in bianco, stato smarrito oggi stesso.

Li 10 luglio 1871. — 2881

AVVISO.

Il tribunale civile di Firenze, atteso l'inutile esperimento, per mancanza di oblatori, del secondo incanto tenuto avanti il medesimo nell'udienza del 23 giugno ultimo scorso di un podere detto il Palagione con villa e case da pigionali, il tutto posto nella comune di Greve, espropriato dal signor avvocato Fabio Pescatori a pregiudizio del signor cav. Orlando Orlandini, con decreto di detto giorno ha destinata la udienza del 22 luglio stante pel nuovo incanto dei beni antedetti sul prezzo di stima indicato nel bando del dì 11 aprile 1871, esistente nella cancelleria del tribunale medesimo col ribasso di un secondo decimo, e così sul prezzo di lire it. 11,604 31.

Firenze, 8 luglio 1871.

2860 — Dott. A. PARIGI.

NOTA. — 2706

In esecuzione all'articolo 89 del regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, numero 5942, si fa noto che Bartolomeo e Filippo fratelli Vercelli, nati e residenti in Asti, quali eredi del fu loro padre Giuseppe, per due terze parti, ed il secondo quale erede di suo fratello Carlo, rappresentante l'altra terza parte, hanno ricorso al tribunale civile d'Asti, ed ottenuto decreto del 6 maggio ultimo con cui la Direzione generale del Debito pubblico venne autorizzata ad addivenire al tramutamento dei tre certificati del Debito pubblico italiano intestati al signor Giuseppe Vercelli fu Giuseppe, num. 60488, rendita lire 300, num. 60491, rendita lire 10, numero 97214, rendita lire 5, in totale rendita lire 315. Con quale decreto la stessa Amministrazione fu autorizzata a rimettere le successive cartelle al portatore per la concorrente di lire 210 di rendita al Filippo Vercelli, e di quella di lire 105 al Bartolomeo, entrambi ritenuti eredi universali del loro padre.

Asti, li 27 giugno 1871.

SIMONDO, proc. c.

ESTRATTO — 2434

dal registro di trascrizione delle deliberazioni emesse in camera di consiglio dal tribunale civile e correzionale di Napoli.

(*Terza pubblicazione*)

Numero d'ordine 344.

Sulla dimanda di Marianna Angelillo, ed i suoi figli Marina, Clementina, Giovanni, Nicola, Luigi, Demetrio, Vincenzo ed Adele Arenare, quest'ultima autorizzata da suo marito Giovanni de Crescenzo,

Il suddetto tribunale, in seconda sezione, ha disposto quanto segue:

Il tribunale, deliberando in camera di consiglio, in seguito del rapporto del giudice delegato, ed in conformità del Pubblico Ministero, dispone che la Direzione generale del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia tramuti in rendita al portatore il certificato di rendita di annue lire trecento sessanta, sotto il numero cento cinquantamila trecento sei, e numero d'ordine ottantunmila cinquecento quarantasette, in testa di Scognamiglio Maria Giuseppa di Carmine e di Carolina Pecchia, sotto l'amministrazione del sig. Leopoldo de Turris, da consegnarsi le relative cartelle ai signori Marianna Angelillo ed i suoi figli Marina, Clementina, Giovanni, Luigi, Demetrio, Vincenzo ed Adele Arenare, e con l'obbligo in costoro di pagare lire quattrocento venticinque in pro dei signori Carmine Scognamiglio fu Domenico e Carolina Pecchia e della loro figlia Cristina.

Nomina all'uopo l'agente di cambio signor Marruocco Domenico.

Così deliberato dai signori cavaliere Leopoldo de Luca vicepresidente col titolo e grado di consigliere di Corte d'appello, cavaliere Francesco Errico Giordano e Gaetano de Francesco giudici, il dì diciannove maggio mille ottocento settantuno.

Firmati: L. de Luca.

Raffaele Longo, vicecanc.

Specifica.

Carta	L.	1 20
Marca e repertorio	»	1 40
Facciate n. 3	»	90
Sono lire		3 50

Per estratto conforme

Pel cancelliere del tribunale

EMILIO BELLITTI, vicecanc.

Rilasciata al procuratore sig. Demetrio Arenare

Oggi li 9 giugno 1871.

2436 — DECRETO.

(*Terza pubblicazione*)

L'anno 1871, il giorno 27 maggio.

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia.

Riunitasi la terza sezione del tribunale civile di Salerno nella camera del consiglio con l'intervento dei signori Nicola Surrentino d'Afflitto, barone Roberto Guiscardi e Gerardo Mendaia giudici;

Letta la domanda de' coniugi Marianna Consiglio e Ludovico Guariglia tendente ad ottenere lo svincolo della somma soggetta ad usufrutto, e di che è cenno in detto ricorso;

Il tribunale deliberando in camera di consiglio uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero, udito il rapporto del giudice delegato signor Mendaia, autorizza il richiedente che la rendita del semestre iscritta sul Gran Libro di annue lire 460, dovuta alla signora Rosalia Giordano in usufrutto maturato dal primo luglio al 10 dicembre 1870 inclusivo, giusta quanto rilevasi dai quattro certificati esibiti in produzione coi numeri 8748, 15125, 15126 e 15127, si esiga dalle di lei cinque figlie ed eredi legittime, Giuseppa, Giovanna, Onofria, Marianna e Sofia Consiglio;

Che della detta rata di semestre dal primo luglio al 10 dicembre 1870 come sopra, importante lire 204 e centesimi 45 lorde, debbansi attribuire lire 40 e centesimi 89 per ciascuna delle suddette Consiglio, e tale pagamento debba eseguirsi dalla Direzione del Debito Pubblico residente in Palermo, ove sono esigibili detti certificati;

Ordina infine che la detta Direzione del Debito Pubblico, sede Palermo, paghi dal giorno 11 dicembre 1870 alle quattro proprietarie intestatarie della rendita summensionata, Giuseppa, Giovanna, Marianna ed Onofria Consiglio, le scadenze e semestri successivi, incluse le residuali lire 25 e centesimi 56, saldo delle lire 230, ultimo semestre, con attribuirsene a ciascuna di esse lire 6 e centesimi 39, quarta parte.

Ordina infine alla medesima Direzione del Debito pubblico di Palermo che la rendita medesima soggetta al vincolo di usufrutto sia resa libera a favore delle quattro intestatarie Giuseppa, Giovanna, Marianna ed Onofria Consiglio, a qual uopo nomina l'agente di cambio signor [illegible]

Così deliberato oggi suddetto giorno, mese ed anno nella camera del consiglio.

Firmati: Nicola Surrentino d'Afflitto - Luigi De Gregorio, vicecancelliere aggiunto.

N. 6288 della quitanza, addì 24 maggio 1871. Esatto lire 4 85.

Mannelli.

Specifica.

Carta per la presente, repertorio e marca	L.	2 60
Facciate 3 di scritturazione	»	0 90
Totale	L.	3 50

Per copia conforme:

Il cancelliere

LUCA MAZZOCCHI.

2482 — DIFFIDAMENTO.

(*Terza pubblicazione*)

Il tribunale civile d'Ivrea sulla instanza delle Clerici Paolina e Giuseppa fu Giuseppe, moglie la prima di Leidi Pietro e la seconda di Mofrano Bernardo, residenti in Ivrea, con decreto 3 giugno corrente autorizzò la Direzione generale del Debito Pubblico italiano ad eseguire il tramutamento al portatore delle cartelle nominative infra designate spettanti ora per metà a ciascuna delle instanti:

1° Certificato n. 99,023 in data 29 settembre 1865, per la rendita di lire 230;

2° Certificato n. 72,380 in data 2 luglio 1863, per la rendita di lire 200.

3° Certificato n. 120,212 in data 21 febbraio 1868, per la rendita di lire 160, intestati detti certificati a favore delle due instanti e loro fratello Bernardo, ora defunto, a cui succedettero le stesse instanti.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che contro tale decreto è ammessa l'opposizione a senso di legge.

Ivrea, 14 giugno 1871.

P. PELLY.

AVVISO. — 2709

(*Seconda pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli, deliberando in Camera di Consiglio in seguito al rapporto del giudice delegato e uniformemente alle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, ordina che dalla Direzione del Debito pubblico annullandosi i tre certificati di rendita in testa di Lambini Carmela di Giuseppe vedova di Antonio Ponza, l'uno sotto il numero cento quarantamila novecento, per lire quattrocento venticinque, l'altro sotto il numero cento quarantaquattromila cento ventitrè, per lire ottantacinque, e il terzo sotto il numero cento cinquantamila cinquecento sedici per lire settanta, se ne formi con lire ottocento cinquanta un certificato di rendita cinque per cento a favore di Giuseppe Lambini del fu Pasquale, minore sotto l'amministrazione della madre Carolina Lardone, e dal rimanente del prezzo ne sia pagata una somma rispondente alla rendita annua di lire centonovantatrè e cent. 33 alla signora Vincenza Rosa Ricchezza vedova di Giuseppe Lambini, e dell'ulteriore residuo due terzi siano pagati al signor Gennaro Lambini fu Giuseppe, e l'altro terzo a Giovanna Lambini fu Giuseppe, moglie di Gaetano Dattilo.

Nomina all'uopo l'agente di cambio signor Giuseppe Merolla.

Così deliberato dai signori cavaliere Giuseppe Cangiano vicepresidente, Domenico Pisacane e Nicola Nintia, giudici, oggi diciannove giugno mille ottocento settantuno.

Firmati: G. Cangiano.

Luigi Januzzi.

Specifica:

Carta, foglio uno	L.	1 20
Facciate n. 3	»	— 90
Marca e repertorio	»	1 40
Totale	L.	3 50

Rilasciato al procuratore signor Giovanni Jenga oggi li 26 giugno 1871.

Per estratto conforme

Pel cancelliere del tribunale

EMILIO BELLITTI, vicecanc.

DECRETO. — 2493

(*Terza pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale, sezione 3a promiscua, in Milano.

Omissis

Dichiara di autorizzare la Direzione generale del Debito pubblico ad operare: 1° la traslazione e tramutamento del certificato numero 32,870, della rendita di lire 2000 (duemila), in data di Milano 10 marzo 1864, godimento 1° gennaio 1864, al 5 per cento, inscritto a favore di Teatorio donna Paolina, maritata Pini, domiciliata in Milano, in altro certificato pure nominativo per la detta rendita di lire 2000 (duemila) a favore del di lei marito Nobile Iginio Pini, domiciliato in Milano, via Giardino, 42, istituito suo erede con testamento 22 dicembre 1868; 2° il tramutamento degli altri tre certificati di rendita di compendio di detta eredità.

Numero 11,353 per lire 5 di rendita al 5 per cento,

Numero 11,352 per lire 55 di rendita al 5 per cento,

Numero 11,351 per lire 515 di rendita al 5 per cento,

godimento 1° luglio 1862 in altrettanti equivalenti titoli al portatore.

Milano, dal tribunale civile e correzionale, sezione terza, li 10 aprile 1871.

MIELLO.

CASSINA.

Tribunale civile e correzionale di Vigevano.

DECRETO.

(*Terza pubblicazione*)

Sulle istanze delli signori Teresa, Erminia e Luigi fratello e sorelle Macchi fu Pietro, non che della di costui moglie Luigia Visconti fu Pietro, tutti residenti in Mortara (Lomellina), il tribunale civile e correzionale di Vigevano con suo decreto 29 maggio 1871, firmato Cerignacco vicepresidente, ha autorizzato la Direzione generale del Debito Pubblico a ridurre al portatore il certificato portante il n. 116,080, in data 7 settembre 1867, per l'annua rendita di lire sessantacinque, intestata al prenominato Pietro Macchi fu Giovanni, nato a Milano e residente in Mortara, del quale dichiarò pure essere eredi gl'instanti suddetti.

Si richiede l'inserzione del presente a sensi degli articoli 89 e 90 del regolamento approvato col Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

Vigevano, 7 giugno 1871.

2512 — A. DE BENEDETTI, proc.

AVVISO.

(*Terza pubblicazione*)

La seconda sezione del tribunale civile e correzionale di Napoli con deliberazione del dì 2 giugno 1871, resa in camera di consiglio, ha ordinato alla Direzione del Gran Libro del Regno d'Italia d'intestare al signor Raffaele Martinelli fu Alessandro, col domicilio in Napoli, per la riscossione i due certificati di rendita, l'uno del 17 novembre 1862, di annue lire 1155, numero del certificato 49408, e del registro di posizione 10137, ed a favore di Lubrano Maria fu Michele, ed il secondo del 17 novembre 1862 di annue lire 50, numero del certificato 49402 e del registro di posizione 10137, a favore di Lubrano Angela fu Michele.

Napoli, 14 giugno 1871.

2481 — Il proc. CARLO DE LAURENTIS.

EREDITÀ GIACENTE.

Si rende noto che con decreto del 28 giugno decorso è stata dichiarata giacente l'eredità del signor Gaetano Bati di Firenze, ed è stato nominato in curatore alla medesima il signor Telemaco Ulivelli, scritturale domiciliato in Firenze.

Dalla cancelleria della pretura del 3° mandamento di Firenze.

Li 4 luglio 1871.

Il cancelliere

2363 — P. BOSSOLINI.

AVVISO.

(*3a Pubblicazione*)

Col decreto del 3 giugno 1871 il tribunale civile di Siena dichiarò che la rendita tre per cento di lire quattrocento cinquantasette e centesimi trenta del consolidato italiano, resultante dai certificati di num. 12307 e 3233, intestata al soppresso benefizio di San Francesco De Paula, per lire cento ottanta spetta ai nobili signori Carlo e Argentina Bocchi-Bianchi, come unici figli ed eredi testamentari del compatrono signor Achille Bocchi-Bianchi.

NICCOLÒ MERCATELLI

2492 — di commissione.

AVVISO.

(*Terza pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Firenze, sezione promiscua, in camera di consiglio, composta dei signori avvocato Massimo Chiossi vicepresidente, Filippo Petrucci e Vincenzo Bongi giudici,

Visto il ricorso della signora Giulia del fu Alessandro Magnelli vedova del prof. Giovanni Battista Uccelli agente, nella sua qualità di amministratrice legittima dei suoi figli minori Giuseppe Maria, Maria Pia e Raffaello Alessandro Uccelli, rappresentata dal dott. Enrico Parigi;

Visti i documenti uniti e regolarmente registrati;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero;

Sentito il presidente relatore;

Attesochè dai documenti prodotti risulti che i tre sunnominati minorenni sono i veri ed unici eredi della signora Giovanna Fabbri vedova Uccelli, intestata sulla cartella della Cassa dei depositi e prestiti di numero 25351, di lire 1764, in data 30 marzo 1863,

Autorizza la signora ricorrente nella spiegata sua qualità a richiedere, e la Cassa dei depositi e prestiti presso la Direzione generale del Debito Pubblico ad eseguire senza alcuna sua responsabilità la voltura della sopra indicata cartella di deposito a titolo di garanzia per l'esercizio della professione di procuratore a favore del dottor Solone del fu Cesare Amerighi in conto ed in testa dei minorenni Giuseppe Maria, Maria Pia e Raffaello Alessandro del fu Giovanni Battista Uccelli per egual somma, affinchè ella possa liberamente ritirare i frutti, ed i minorenni ritirare anche la sorte quando abbiano raggiunta l'età maggiore, e ciascuno per la relativa quota.

Così decretato all'udienza del dì 21 aprile 1871.

Chiossi, vicepresidente.

M. Ferrari.

Per copia conforme, salvo, ecc.

2474 — Dott. ENRICO PARIGI.

2435 — ESTRATTO

dal registro di trascrizione delle deliberazioni emesse in camera di consiglio dal tribunale civile e correzionale di Napoli in seconda sezione.

(*Terza pubblicazione*)

Numero d'ordine 586.

Sulla domanda dei signori Francesco Saverio e Gennaro Avitabile del fu Giuseppe,

Il suddetto tribunale ha disposto come appresso:

Il tribunale, deliberando in camera di consiglio, in seguito del rapporto del giudice delegato, ed in conformità della requisitoria del Pubblico Ministero, dispone che la Direzione generale del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia tramuti la rendita al latore i tre certificati di rendita, l'uno in testa di Avitabile Teresa fu Giuseppe, di annue lire sessanta, sotto il numero cinquantatremila cento trentuno, e numero undicimila trecento novantaquattro del registro di posizione, l'altro in testa di Avitabile Camilla fu Giuseppe di lire cento di rendita, sotto il numero trentatremila cinquecento settantacinque, e ottomila ottocento sessantasette del registro di posizione, e l'ultimo in testa di Avitabile Geraldo fu Giuseppe di annue lire sessanta, sotto il numero cinquantatremila cento trentadue, e numero undicimila trecento novantaquattro del registro di posizione.

Destina all'uopo l'agente di cambio signor Caruschio che le consegnerà per lire cento venti al signor Francesco Saverio Avitabile, e per le restanti lire cento al signor Gennaro Avitabile.

Così deliberato dai signori cavaliere Leopoldo de Luca vicepresidente col titolo e grado di consigliere di Corte d'appello, cavaliere Nicola Palmieri e Gaetano de Francesco giudici, il dì diciassette maggio mille ottocento settantuno.

Firmati: Leopoldo de Luca - Raffaele Longo, vicecanc.

Specifica.

Carta	L.	1 20
Marca e repertorio	»	1 40
Facciate n. 2	»	» 60
Totale	L.	3 20

Rilasciata al procuratore signor Gaetano Zito.

Oggi ... giugno 1871.

Per estratto conforme

Pel cancelliere del tribunale

EMILIO BELLITTI, vicecanc.

2805 — AVVISO.

(*Prima pubblicazione*)

Il tribunale civile di Modena con sentenza delli 9 giugno ultimo scorso, ad istanza di Filippo, Barbara e Caterina fu Gian-Giuseppe Fabbri, assistite queste dai rispettivi mariti Masina Ferdinando e Dotti Massimiliano, tutti di Reno Finalese (Emilia) ha dichiarata l'assenza di Domenico fu Gian-Giuseppe Fabbri, nativo dello stesso luogo, migrato in Algeri nel 1845.

Modena, li 4 luglio 1871.

AMORTH sost. BARANINI, proc.

AVVISO. — 2821

Con atto ricevuto in questa cancelleria il 1° luglio corrente, Angiola Fabbri vedova Mengalini di Modigliana, nell'interesse del di lei figlio minore Giuseppe, ha accettato con beneficio di legge e d'inventario l'eredità lasciatagli da Anna Fabbri, morta in Modigliana li 10 giugno decorso.

Dalla cancelleria della pretura di Modigliana, li 2 luglio 1871.

E. CARAPELLI, canc.

Alla Gazzetta d'oggi va unito un Supplemento contenente avvisi giudiziari ed altri.